



LINEE GUIDA ALL'IMPLEMENTAZIONE
EFRAG IG 1

La valutazione
della rilevanza

Disclaimer

Le presenti Linee guida all'implementazione non sono vincolanti e accompagnano i Principi Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS), come stabilito agli articoli 19 bis e 29 bis della Direttiva 2013/34/UE. Ciò implica che nel caso in cui eventuali affermazioni contenute nelle presenti linee guida sembrino in contraddizione con i contenuti degli ESRS, saranno questi ultimi a prevalere. Le presenti Linee guida sono pubblicate in conformità al *due process* per i documenti non vincolanti adottato da EFRAG che ne ha l'esclusiva responsabilità.

EFRAG non si assume alcuna responsabilità per il contenuto, né per eventuali conseguenze o danni diretti, indiretti o incidentali che dovessero derivare in seguito alla implementazione dei suggerimenti o delle indicazioni contenuti nel presente documento. Si consiglia a coloro che utilizzeranno le presenti linee guida di esercitare il proprio giudizio nell'applicazione degli ESRS. Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi in alcun modo come sostitutive dei servizi di un professionista qualificato.

Le presenti linee guida all'implementazione sono state elaborate per essere utilizzate dalle grandi società quotate e non quotate che sono soggette alla Direttiva CSRD. Non sono pertanto destinate alle piccole e medie imprese quotate che adottano i futuri principi LSME e alle altre PMI (non quotate) che presentano volontariamente un bilancio basato sui futuri principi VSME.

Le presenti linee guida all'implementazione si riferiscono agli ESRS non settoriali adottati dalla Commissione europea il 31 luglio 2023 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2023. I principi settoriali possono aggiungere delle specifiche cui determinati settori sono tenuti a conformarsi.

Le presenti linee guida all'implementazione sono state tradotte in italiano dal CNDCEC con il permesso di EFRAG. EFRAG non si assume alcuna responsabilità per la versione tradotta del presente documento in quanto non ha curato, né rivisto la traduzione.

A proposito di EFRAG

La missione di EFRAG è quella di servire l'interesse pubblico europeo in materia di rendicontazione finanziaria e di sostenibilità, sviluppando e promuovendo il punto di vista europeo nel campo della rendicontazione societaria. L'EFRAG favorisce e contribuisce al progresso della rendicontazione societaria. Nelle proprie attività di rendicontazione di sostenibilità, l'EFRAG fornisce consulenza tecnica alla Commissione europea sotto forma di bozze di principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) elaborate nell'ambito di un solido processo di verifica e sostiene l'effettiva attuazione degli ESRS. L'EFRAG si impegna a raccogliere i contributi di tutte le parti interessate e di acquisire prove sulle specifiche condizioni europee durante l'intero processo di standard-setting. La sua legittimità si basa sull'eccellenza, la trasparenza, la governance, il giusto processo, la responsabilità pubblica e la leadership di pensiero. Ciò consente all'EFRAG di parlare in modo convincente, chiaro e coerente e di essere riconosciuta come la voce europea in materia di rendicontazione societaria e di contribuire al suo progresso a livello globale.



L'EFRAG è finanziata dall'Unione europea attraverso il Programma per il mercato unico a cui partecipano i Paesi SEE-EFTA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e il Kosovo. Le opinioni e i pareri espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea, della Commissione europea o dei Paesi che partecipano al Programma per il mercato unico, che quindi non possono esserne ritenuti responsabili.

Sommario

Sommario in 13 punti chiave.....	5
1. Introduzione	7
Struttura delle Linee guida	7
Rinvii all'IG 2	8
Acronimi e abbreviazioni	8
2. Approccio dei principi ESRS alla rilevanza	9
2.1 Implementare il concetto di doppia rilevanza	10
2.2 Questioni di sostenibilità per la valutazione della rilevanza	15
2.3 Criteri per determinare la rilevanza delle informazioni	17
2.4 Ambito di applicazione della rilevanza delle informazioni	17
2.5 Elementi d'informazione derivanti dalla normativa UE	18
2.6 Considerazioni per la catena del valore a monte/a valle	19
3. Come si effettua la valutazione della rilevanza?.....	19
3.1 Fase A: Comprensione del contesto	20
3.2 Fase B: Identificazione di impatti, rischi e opportunità effettivi e potenziali legati a questioni di sostenibilità.....	21
3.3 Fase C: Valutazione e determinazione degli IRO rilevanti legati a questioni di sostenibilità	23
3.3.1 Valutazione della rilevanza dell'impatto.....	23
3.3.2 Valutazione della rilevanza finanziaria	24
3.3.3 Consolidare i risultati della rilevanza dell'impatto e della rilevanza finanziaria, inclusa la loro interazione	25
3.4 Fase D: Rendicontazione.....	25
3.5 Ruolo e approccio ai portatori di interessi nel processo di valutazione della rilevanza	26
3.5.1 Considerazioni sulla rilevanza finanziaria	27
3.6 Esame approfondito della rilevanza dell'impatto – Determinare le soglie	28
3.6.1 Impatti effettivi	29
3.6.2 Impatti potenziali	30
3.6.3 Considerazioni per gruppi e controllate	31
3.7 Esame approfondito della rilevanza finanziaria – Determinare le soglie.....	33
4. Come si possono utilizzare altre fonti?34	
4.1 Avvalersi dei principi GRI	34
4.2 Avvalersi dei principi dell'ISSB	35
4.3 Avvalersi di strumenti internazionali di <i>due diligence</i>	36
4.4 Avvalersi di altri quadri di riferimento o fonti	36
5. Domande frequenti (FAQ).....	37
5.1 FAQ sulla rilevanza dell'impatto.....	37
FAQ 1: La rilevanza dell'impatto si basa sulla rilevanza per l'impresa o per i portatori di interessi?	37
FAQ 2: Cosa si intende con l'espressione l'impresa "collegata" ad un impatto?.....	37
FAQ 3: Quali sono gli IRO rilevanti nella catena del valore?.....	38



FAQ 4: Gli impatti positivi possono andare a compensare quelli negativi?	38
5.2 FAQ sulla rilevanza finanziaria	39
FAQ 5: Le informazioni rilevanti per il bilancio sono le stesse di quelle per la dichiarazione sulla sostenibilità ?	39
FAQ 6: La rilevanza finanziaria per la dichiarazione sulla sostenibilità si limita agli effetti presentati nel bilancio ?.....	40
5.3 FAQ sul processo di valutazione della rilevanza	41
FAQ 7: Con quale frequenza un'impresa dovrebbe aggiornare la propria valutazione della rilevanza della sostenibilità?.....	41
FAQ 8: L'impresa può considerare unicamente le questioni di sostenibilità di cui all'ESRS 1 RA 16?	42
FAQ 9: Come vanno considerati gli orizzonti temporali nell'analisi della doppia rilevanza?	43
FAQ 10: La valutazione degli IRO dovrebbe fare affidamento sulle informazioni di natura quantitativa?	43
FAQ 11: Le dimensioni degli IRO di una questione di sostenibilità dovrebbero essere aggregate per la valutazione di rilevanza ?.....	44
FAQ 12: La valutazione della rilevanza dovrebbe essere documentata/comprovata?.....	44
FAQ 13: Effettuare la valutazione della rilevanza dell'impatto quando l'impresa opera in settori diversi	45
FAQ 14: L'implementazione di principi settoriali specifici creerà eventuali nuovi temi o sotto-temi da considerare nella valutazione della rilevanza?	46
5.4 FAQ sul coinvolgimento dei portatori di interessi - Rilevanza dell'impatto	46
FAQ 15: Ai fini processo di valutazione della rilevanza, gli ESRS prevedono un dialogo attivo con i portatori di interessi coinvolti?	46
FAQ 16: L'impresa può dare priorità ad alcune categorie di portatori di interessi per il processo di valutazione della rilevanza? In che modo?	46
FAQ 17: Qual è il ruolo dei portatori di interessi silenziosi e come devono essere considerati?	47
5.5 FAQ sull'aggregazione/disaggregazione	48
FAQ 18: L'impresa utilizza gli stessi criteri per definire il livello di disaggregazione in tutti gli IRO?	48
FAQ 19: Un segmento IFRS o GAAP a livello locale è un livello appropriato di disaggregazione per la valutazione della rilevanza?	49
5.6 FAQ sulla rendicontazione	50
FAQ 20: Gli ESRS richiedono la comunicazione della gravità degli impatti rilevanti, nonché della probabilità e dell'entità dei rischi e delle opportunità rilevanti?	50
FAQ 21: Se una questione è rilevante solo dal punto di vista finanziario (o dell'impatto), l'informativa deve rispettare tutte le prescrizioni o fornire solo le informazioni relative al punto di vista pertinente?	51
FAQ 22: Un gruppo multisettoriale è tenuto a includere le metriche per l'intero gruppo o solo i dati relativi agli IRO rilevanti?.....	51
FAQ 23: Le azioni correttive e di mitigazione sono considerate nella valutazione della rilevanza degli impatti ambientali?	53
FAQ 24: L'impresa deve rendicontare anche su questioni rilevanti in cui non ci sono azioni?	54
5.7 FAQ sull'Art. 8 della Tassonomia UE	55
FAQ 25: Qual è il rapporto tra tassonomia delle attività ammissibili e rilevanza?	55



Sommario in 13 punti chiave

1. La dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS dovrà includere informazioni pertinenti e veritiere su tutti gli impatti, i rischi e le opportunità (identificati anche dall'acronimo IRO) relativi a questioni ambientali, sociali e di governance che si ritengono rilevanti dalla prospettiva della rilevanza dell'impatto, della rilevanza finanziaria o da entrambe le prospettive. La valutazione della rilevanza è il processo mediante il quale l'impresa determina le informazioni rilevanti sugli IRO legati alla sostenibilità. Tale processo prevede l'individuazione di questioni e informazioni rilevanti da comunicare. Ai fini della rendicontazione di sostenibilità è fondamentale effettuare una valutazione della rilevanza basandosi su criteri oggettivi. Nell'applicazione dei criteri, l'impresa eserciterà il proprio giudizio fornendo ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità una garanzia di trasparenza.
2. La valutazione tiene conto dell'intera catena del valore dell'impresa, include cioè, oltre alle operazioni proprie, anche la sua catena del valore a monte e a valle.
3. Una volta che l'impresa ha identificato come rilevante un impatto, un rischio o un'opportunità legati ad una questione di sostenibilità, deve anzitutto fare riferimento agli obblighi di informativa per identificare le informazioni pertinenti di cui tenere conto con riferimento alla questione. In seguito, se l'impatto, il rischio o l'opportunità non sono coperti da un ESRS, o non lo sono con sufficiente granularità, l'impresa deve fornire un'informativa specifica per l'entità in merito alla questione. La pertinenza è il criterio per identificare le informazioni da comunicare e si basa: a) sulla significatività delle informazioni con riferimento alla questione che devono rappresentare o b) sulla loro utilità per il processo decisionale.
4. Gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 che trattano questioni trasversali devono essere comunicati a prescindere dai risultati della valutazione della rilevanza. Per le politiche, le azioni e gli obiettivi, le informazioni devono essere comunicate in conformità agli obblighi di informativa o in alternativa si deve dichiarare che l'impresa non ha in essere politiche, azioni o obiettivi che riguardano la questione di sostenibilità rilevante. Le metriche sono oggetto della valutazione della rilevanza: le informazioni definite nei relativi obblighi di informativa devono essere incluse nel caso in cui l'impresa abbia valutato le metriche come rilevanti e vanno invece omesse in caso contrario. Avendo seguito una valutazione strutturata della rilevanza, tale omissione indicherà ai fruitori che una determinata metrica non è rilevante. Le omissioni sono informazioni utili relative alla sostenibilità, che supportano la generale coerenza della dichiarazione sulla sostenibilità e, quindi, una corretta trattazione delle questioni di sostenibilità. L'omissione è esplicita nel caso di elementi d'informazione derivanti da altre normative dell'UE (per un elenco di tali elementi fare riferimento all'Appendice B dell'ESRS 2), è invece implicita in tutti gli altri casi.
5. Gli ESRS non prevedono uno specifico processo, né una serie di misure da seguire per effettuare la valutazione della rilevanza, che pertanto è lasciata al giudizio dell'impresa. Qualunque sia il processo utilizzato, questo dovrebbe riflettere i fatti e le circostanze specifici dell'impresa.
6. Ad esempio, una valutazione della rilevanza conforme alle regole contenute negli ESRS potrebbe includere le seguenti fasi:



- a) Comprensione del contesto
 - b) Identificazione degli IRO, effettivi o potenziali, legati a questioni di sostenibilità
 - c) Valutazione e determinazione degli IRO rilevanti legati a questioni di sostenibilità
 - d) Rendicontazione
7. Il coinvolgimento dei portatori di interessi orienta il processo di valutazione della rilevanza, ed è coerente con la prassi suggerita dagli strumenti internazionali di *due diligence* cui si fa riferimento nella CSRD. Questo rende necessario cercare input e riscontri per poter comprendere le preoccupazioni e le evidenze relative agli impatti effettivi e potenziali dell'impresa sulle persone e sull'ambiente. Aiuta inoltre a comprovare l'importanza delle questioni di sostenibilità dal punto di vista dei gruppi di portatori di interessi coinvolti. Tuttavia, gli ESRS non richiedono un comportamento specifico per il coinvolgimento dei portatori di interessi e non anticipano il contenuto della CSDDD attualmente in corso di definizione a livello di normativa UE.
8. L'impresa valuta la rilevanza degli impatti ai fini della rendicontazione rispetto ai criteri di gravità e probabilità. Ciò include anche stabilire le appropriate soglie quantitative e/o qualitative ai fini della rendicontazione. La gravità dipende dalla entità, portata e natura irrimediabile degli impatti negativi e dalla entità e portata degli impatti positivi.
9. I rischi e le opportunità rilevanti per l'impresa derivano in genere dagli impatti ovvero dalle dipendenze e da altri fattori di rischio. Le imprese valutano la rilevanza dei propri rischi e opportunità in base ad appropriate soglie quantitative e/o qualitative relative agli effetti finanziari attesi sulla performance, sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti, incluso il costo del capitale.
10. Il processo di *due diligence*, attraverso i relativi strumenti internazionali, può aiutare un'impresa: a) a identificare e valutare i propri impatti negativi effettivi e potenziali ma anche b) a valutarne la rilevanza ai fini della rendicontazione sulla base dei criteri di gravità e probabilità.
11. Quando le imprese effettuano una valutazione in base ai principi universali GRI, la valutazione GRI costituisce una buona base per la valutazione degli impatti in base agli ESRS.
12. Ci si attende che un'impresa che applica gli ESRS sia in grado di conformarsi all'identificazione di informazioni relative alla sostenibilità sui rischi e le opportunità secondo gli IFRS Sustainability Disclosure Standards (conosciuti anche come ISSB Standards). Questo riflette un allineamento nella portata tra la rilevanza finanziaria nei principi ISSB e negli EFRS.
13. Al termine del processo di valutazione della rilevanza, l'impresa deve dare informativa:
- a) del processo adottato per identificare e valutare i propri IRO rilevanti (ESRS2, IRO1);
 - b) dell'interazione dei propri IRO rilevanti con la propria strategia e modello di business (ESRS 2, SBM 3);
 - c) degli obblighi di informativa previsti dagli ESRS trattati nella propria



dichiarazione sulla sostenibilità (ESRS 2 IRO-2).

1. Introduzione

14. L'obiettivo delle presenti linee guida non vincolanti è quello di supportare le attività di implementazione da parte di coloro che sono chiamati a predisporre le informazioni sulla sostenibilità e di altri soggetti che utilizzano o esaminano le relazioni ESRS con riferimento alla valutazione della doppia rilevanza (denominata nel presente documento "la valutazione della rilevanza", "la valutazione" e "VdR"). Pertanto, le presenti linee guida non introducono nuove disposizioni nei principi ESRS in quanto ciò potrà avvenire unicamente a fronte di nuove attività di standard-setting (ad esempio, possibili emendamenti futuri alle bozze degli ESRS) svolte in conformità al *due process* di EFRAG. Laddove il contenuto delle presenti linee guida sembri contraddire le prescrizioni contenute negli ESRS saranno queste ultime a prevalere.
15. A causa della natura basata sui principi delle prescrizioni degli ESRS - in particolare su questo tema - per quanto riguarda i processi di definizione e adozione delle metodologie, non esiste una soluzione unica per tutte le imprese. Pertanto, le presenti linee guida forniscono strumenti e meccanismi per consentire alle imprese di conformarsi agli ESRS tenendo, al tempo stesso, pienamente conto dei loro specifici fatti e circostanze (inclusi il modello di business, la strategia, la struttura giuridica, la complessità e la governance). Pertanto, gli esempi su come applicare, nelle presenti linee guida, i criteri previsti nell'ESRS 1 *Prescrizioni generali* e nell'ESRS 2 *Informazioni generali*, inclusi esempi e descrizioni, non costituiscono l'unico approccio possibile all'implementazione delle prescrizioni degli ESRS.
16. Il contenuto del presente documento è stato elaborato dall'EFRAG sulla base dell'atto delegato del luglio 2023 sul regolamento ESRS adottato, in conformità alle disposizioni degli articoli 19 bis e 29 bis della Direttiva 2013/34/UE così come modificati dalla successiva direttiva CSRD.
17. Le presenti linee guida includono le risposte alle FAQ sulla interoperabilità con i principi universali dell'ISSB e GRI, che descrivono le interazioni tra i corrispondenti concetti di rilevanza e i processi di valutazione ove applicabile.
18. Le presenti linee guida includono inoltre le risposte alle FAQ relative agli strumenti internazionali e ai principi di rendicontazione che saranno utili nell'effettuare la valutazione della rilevanza e ai quali si fa riferimento nella CSRD. Nel caso del dovere di diligenza, questi sono i *Principi guida su imprese e diritti umani* delle Nazioni Unite e le *Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali*, nonché la *Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile*, che sono state utilizzate come base per la predisposizione del presente documento. Le presenti linee guida riconoscono che la prassi del mercato si sta attualmente orientando verso la valutazione della doppia rilevanza e che non ci sono ancora esempi di dichiarazioni sulla sostenibilità predisposte sulla base degli ESRS.

Struttura delle Linee guida

19. Il presente documento è organizzato come segue:
 - a) Il Capitolo 2 spiega l'approccio degli ESRS alla rilevanza
 - b) Il Capitolo 3 descrive in che modo viene effettuata la valutazione della rilevanza



- c) Il Capitolo 4 spiega in che modo le imprese potrebbero tenere conto di altri quadri normativi/principi o fonti
- d) Il Capitolo 5 integra i capitoli da 2 a 4 con le risposte alle FAQ sui seguenti argomenti:
 - i. Rilevanza dell'impatto
 - ii. Rilevanza finanziaria
 - iii. Processo di valutazione della rilevanza
 - iv. Coinvolgimento dei portatori di interessi
 - v. Aggregazione/disaggregazione
 - vi. Rendicontazione

Rinvio all'IG2

- 20. Per evitare duplicazioni e ridurre la lunghezza del presente documento, si è pensato di introdurre un certo numero di rinvii alle [Linee Guida all'implementazione - La catena del valore \(IG 2\)](#) elaborata da EFRAG. Rispetto al presente documento, queste altre linee guida operano un esame approfondito e contengono ulteriori esempi di aspetti di *due diligence* relativi alla valutazione della rilevanza (ma anche alcuni aspetti della catena del valore).
- 21. Si sottolinea che i rinvii all'[IG 2 sono riportati in celeste](#), mentre i rinvii in [verde sono quelli al presente documento](#).

Acronimi e abbreviazioni

- 22. Gli acronimi utilizzati nel presente documento sono:

CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità)

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità)

Atto delegato – Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità

ESRS – **Principi europei di rendicontazione di sostenibilità**

GRI – Global Reporting Initiative

IRO – Impatti, rischi e opportunità

ISSB – International Sustainability Standards Board

VdR - Valutazione della rilevanza

IG 2 – Linee Guida all'implementazione - La catena del valore pubblicate da EFRAG

IG – Implementation Guidance pubblicata da EFRAG

**Si rinvia all'Atto delegato Allegato II:
Acronimi e Glossario**



2. Approccio dei principi ESRS alla rilevanza

23. I principi ESRS richiedono che la dichiarazione sulla sostenibilità includa le informazioni sulla sostenibilità relative agli IRO rilevanti identificati mediante il processo di VdR che applica i principi della doppia rilevanza.
24. La doppia rilevanza riguarda la rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria. La rilevanza dell'impatto attiene alle informazioni rilevanti sugli impatti dell'impresa su persone o ambiente legate a una questione di sostenibilità; la rilevanza finanziaria attiene alle informazioni rilevanti sui rischi e le opportunità legati a una questione di sostenibilità. I termini "rilevante" e "rilevanza" sono utilizzati in tutti gli ESRS quando si fa riferimento alla doppia rilevanza a meno che non sia specificato diversamente (denominata nel presente documento anche "rilevanza").
25. L'identificazione delle questioni rilevanti è il punto di partenza per stabilire quali siano le informazioni rilevanti da comunicare nella dichiarazione sulla sostenibilità sugli IRO rilevanti relativi a tali questioni. Gli IRO rilevanti relativi a questioni ambientali, sociali e di governance che non sono stati comunicati sono quelli che si presentano nelle attività operative proprie dell'impresa, ma anche nella sua catena del valore a valle e a monte. Se il processo di VdR non è definito in modo appropriato, l'impresa può fornire una rendicontazione incompleta (non comunicando degli IRO rilevanti). Facendo seguito alle disposizioni contenute nel paragrafo 114 dell'ESRS 1, oltre alla comunicazione delle questioni rilevanti identificate nel corso del processo di VdR, l'impresa può fornire informazioni ulteriori prescritte da altre normative o da disposizioni in materia di sostenibilità generalmente accettate (per esempio principi SABS o GRI). Queste possono includere ulteriori informazioni che siano richieste dai soggetti portatori di interessi.
26. Se l'impresa identifica un ampio numero di IRO può dare loro un ordine di priorità al fine di gestirli. Tuttavia, ai fini della rendicontazione tale valutazione non dovrebbe escludere alcun IRO rilevante, in particolare quando l'impresa non abbia affrontato, o non abbia affrontato interamente, tali IRO rilevanti mediante le proprie politiche, obiettivi e piani d'azione. Si tratta di informazioni utili e che devono quindi essere incluse, a prescindere dal fatto che le azioni siano state intraprese, o si pianifichi di intraprenderle, per affrontarli (fare riferimento all'ESRS 2, MDR-P, MDR-A e MDR-T).
27. Il principio ESRS 1 stabilisce i criteri per la valutazione di rilevanza ma non soglie specifiche per stabilire se una questione o un'informazione siano o meno rilevanti. Pertanto, la valutazione richiede l'esercizio del giudizio. L'impresa ha la necessità di stabilire soglie in base ai criteri dell'ESRS 1 ma anche sui propri fatti e circostanze. La necessità di un giudizio sarà maggiore quando le informazioni e le evidenze sulla rilevanza di un determinato IRO non sono decisive.
28. La dichiarazione sulla sostenibilità deve essere predisposta in base alle caratteristiche qualitative delle informazioni (fare riferimento all'ESRS 1 e all'Appendice B). Ai fini dell'informativa relativa alla valutazione della rilevanza, sono particolarmente importanti la pertinenza, la rappresentazione fedele e la



verificabilità delle informazioni. La valutazione della rilevanza dovrebbe basarsi su evidenze dimostrabili e fare affidamento, nella misura più ampia possibile, su informazioni obiettive, applicando i criteri della rilevanza dell'impatto e della rilevanza finanziaria specificati negli ESRS (ESRS 1, capitoli 3.4 e 3.5).

29. Gli ESRS richiedono alle imprese di comunicare il processo adottato per la valutazione della rilevanza e i suoi risultati. Questo include le seguenti informazioni: metodologie e assunzioni applicate, il focus e l'ampiezza del processo e gli input. ESRS 2 IRO-1 e IRO-2 richiedono inoltre trasparenza sul giudizio esercitato, ossia sulle soglie di natura quantitativa o qualitativa e sugli altri criteri utilizzati. Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo *3.6 Esame approfondito della rilevanza dell'impatto – Determinare le soglie* e Capitolo *3.7 Esame approfondito della rilevanza finanziaria – Determinare le soglie nelle presenti linee guida*.
30. Al fine di conformarsi alle necessarie caratteristiche qualitative delle informazioni (Appendice B dell'ESRS 2), il processo di VdR (inclusi i criteri e le soglie applicati ma anche le conclusioni) dovrebbe essere coerente con la rendicontazione interna ed esterna. È richiesta altresì la coerenza con le politiche e le azioni di gestione della sostenibilità, incluso conformarsi alle leggi e ai regolamenti relativi alla sostenibilità.
31. L'impresa può brevemente spiegare le conclusioni della propria valutazione di rilevanza relativamente ad eventuali tematiche omesse. Tuttavia, l'impresa è tenuta a fornire spiegazioni qualora concluda di non avere IRO rilevanti riguardo ai cambiamenti climatici e pertanto ometta l'informativa richiesta dall'ESRS E1 *Cambiamenti climatici*. L'impresa deve inoltre rendicontare su questioni rilevanti che non sono trattate, o lo sono in modo insufficiente, negli ESRS tematici sotto forma di informazioni specifiche per l'entità (ESRS 1, paragrafo 11).
32. Una volta identificate le questioni rilevanti, l'impresa valuta le informazioni da comunicare per ciascuna di esse in base alla rilevanza delle informazioni (ESRS 1 paragrafi 30, 31, 33 e 34). Il concetto di rilevanza delle informazioni si applica alle prescrizioni a livello più granulare, ossia a livello di Obbligo di informativa o di Elementi di informazione. Fare riferimento al capitolo *2.3 Criteri per determinare la rilevanza delle informazioni* e Capitolo *2.4 L'ambito di applicazione della rilevanza delle informazioni* per saperne di più su questa applicazione granulare del concetto.

2.1 Implementare il concetto di doppia rilevanza

33. Come illustrato sopra, la CSRD richiede che la rendicontazione di sostenibilità sia basata sulla doppia rilevanza. Una questione di sostenibilità può essere rilevante dal punto di vista dell'impatto, dal punto di vista finanziario o da entrambi (si veda il principio ESRS 1, Capitolo 3; fare riferimento alla figura 1 a) riportata di seguito).
34. I principi ERSR includono le definizioni di queste due dimensioni della rilevanza. Una questione di sostenibilità è rilevante:
 - a) dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio e lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti



e servizi, nonché i suoi rapporti commerciali (ESRS 1, Paragrafo 43);

- b) 'da un punto di vista finanziario se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull'impresa. Ciò si verifica quando una questione di sostenibilità genera rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un'influenza rilevante sullo sviluppo dell'impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine ... La valutazione della rilevanza finanziaria corrisponde all'individuazione di informazioni considerate rilevanti per i principali fruitori delle relazioni finanziarie di carattere generale nell'adozione di decisioni relative alla fornitura di risorse all'entità. In particolare, un'informazione è considerata rilevante per i principali fruitori delle relazioni finanziarie di carattere generale se è ragionevole presumere che l'omissione, l'errata indicazione o l'occultamento di detta informazione potrebbe influenzare le decisioni che tali fruitori adottano sulla base della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa (ESRS 1, paragrafi 49 e 48). Nel presente documento, i termini "rischi" e "opportunità" sono utilizzati per identificare i rischi e le opportunità finanziari che rientrano nell'ambito della rilevanza finanziaria.'

35. La rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria sono spesso collegate tra loro (fare riferimento alle figure 1 a) e 1 b) riportate di seguito). Gli impatti dell'impresa sulle persone o sull'ambiente, combinati con le modifiche nella strategia - inclusi gli investimenti - ma anche nelle decisioni della direzione prese per fronteggiare tali impatti, possono dare origine a rischi e opportunità. I rischi e le opportunità rilevanti derivano generalmente da impatti e dipendenze.

Figura 1 a). Doppia rilevanza – La portata è cerchiata in rosso

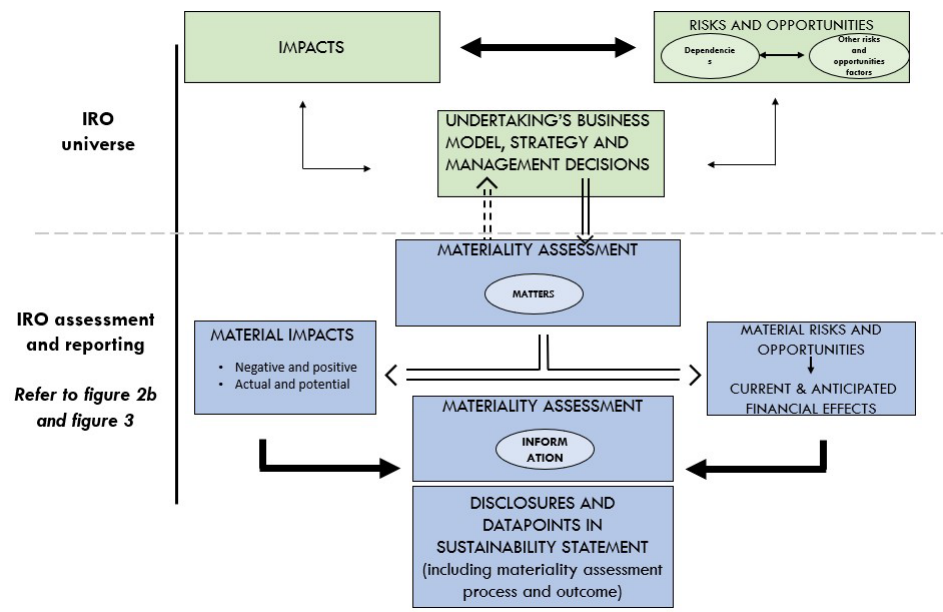
Tutte le questioni di sostenibilità influenzate dall'impresa o che hanno un effetto sull'impresa



Caveat: a solo scopo descrittivo- le dimensioni nel grafico non rappresentano necessariamente la sovrapposizione attesa (verde) tra la rilevanza finanziaria e la rilevanza dell'impatto né i relativi perimetri della rilevanza dell'impatto (arancione) rispetto a quelli della rilevanza finanziaria (azzurro). Per la maggior parte degli impatti, un rischio o un'opportunità relativi a quell'impatto possono emergere nel tempo.

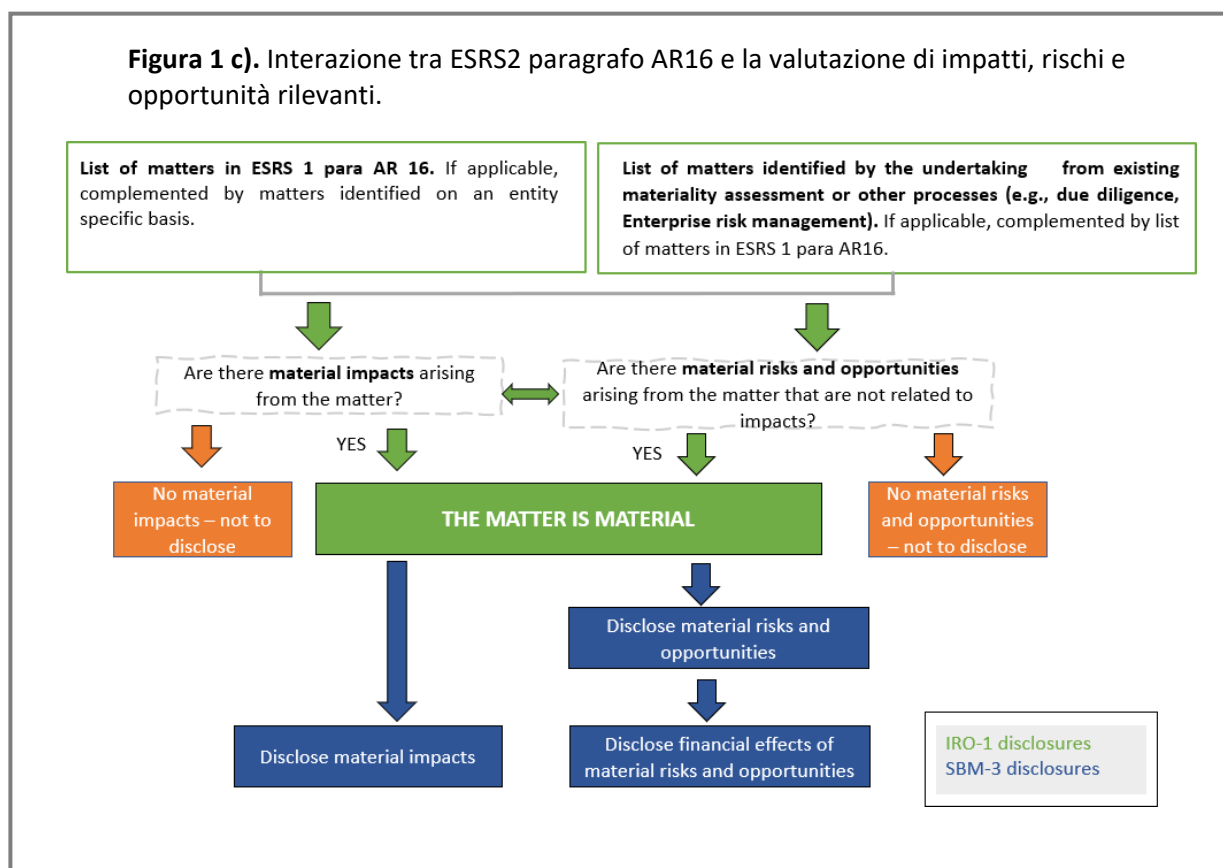


Figura 1 b). Rapporto tra la valutazione di rilevanza e il modello di business, la strategia e le altre decisioni dell'impresa



- Influence of impacts, dependencies and other R&O factors on undertaking's business model, strategy and decisions, including OPEX, CAPEX, etc.
- ⇒ Materiality assessment inputs and process
- ⇌ Influence of materiality assessment on undertaking's decisions
- ➡ Materiality assessment outcome in terms of sustainability reporting





36. Una possibile prospettiva pratica nel processo di VdR che consideri sia la rilevanza dell'impatto, sia la rilevanza finanziaria è sintetizzata di seguito:
 - a) identificazione degli impatti;
 - b) valutazione sul fatto se tali impatti portino a rischi e opportunità (fare riferimento al successivo paragrafo 37). Ciò include, tra l'altro, rischi e opportunità che derivano da dipendenze dalle risorse;
 - c) identificazione di rischi e opportunità non derivanti da impatti (per degli esempi, fare riferimento al successivo paragrafo 38). Ciò include, tra l'altro, quei rischi e quelle opportunità che derivano da dipendenze, laddove gli impatti non influiscano su tali risorse¹.
37. Per la maggior parte dei rischi significativi, un rischio/un'opportunità rilevante può emergere nel tempo. Gli esempi nella pagina successiva includono impatti negativi e positivi.

¹ L'impresa valuta in che modo sia condizionata dalle proprie dipendenze, dalla disponibilità di risorse naturali, umane e sociali a prezzi adeguati e di qualità idonea, indipendentemente dagli impatti potenziali che essa potrebbe avere su tali risorse. (ESRS 1, paragrafo 40).

a) Un'impresa che si occupa di petrolio e gas identifica un impatto rilevante negativo derivante dal non avere consultato la popolazione indigena, né raggiunto un accordo con la stessa sull'utilizzo del terreno per l'estrazione e la ricollocazione della comunità. Alla data di riferimento, l'impresa non si aspetta di ricevere proteste dalla comunità locale. Tuttavia, la comunità può protestare successivamente, fermando il sito produttivo, causando costi significativi dovuti alla perdita di giorni di produzione o all'abbandono del progetto.

b) Un'impresa ha effettuato una discriminazione di genere nel promuovere i dipendenti nel corso dell'anno di riferimento corrente. Alla data di riferimento, l'impresa non si aspetta che

i dipendenti intraprendano azioni legali. Tuttavia, il gruppo di dipendenti, singolarmente o tutti insieme, può, in un momento successivo, intentare una causa per ottenere un risarcimento finanziario sulla base della discriminazione di genere e causare così all'impresa un danno reputazionale.

Interazione tra rilevanza dell'impatto e rilevanza finanziaria

La rilevanza di una questione è determinata da i) impatti rilevanti o ii) rischi e opportunità rilevanti. Una questione può essere rilevante anche da entrambi i punti di vista.

Quando una questione è rilevante a causa della rilevanza dell'impatto, la stessa questione rilevante può dare origine o meno a rischi rilevanti e/o opportunità rilevanti. La maggior parte delle questioni rilevanti dà inoltre origine a rischi e/o opportunità finanziari.

È soltanto quando un'impresa identifica l'esistenza di rischi e/o opportunità rilevanti che comunica gli effetti finanziari relativi alla questione.

Tuttavia, quando una questione è rilevante unicamente per via dei suoi impatti, l'impresa non deve comunicare i rischi e le opportunità (o i loro correlati effetti finanziari) che non siano rilevanti.

38. Rischi e opportunità rilevanti si presentano anche in assenza di impatti rilevanti collegati all'impresa, come quando derivano da dipendenze da risorse naturali e umane. Considerare, ad esempio, casi quali i seguenti:

a) un'impresa è attiva nell'ambito dell'agricoltura biologica che dipende dagli impollinatori. Il numero di impollinatori sta diminuendo a causa dell'uso dei pesticidi da parte di altre realtà agricole a livello locale;

b) un'impresa con una fabbrica alimentata ad energia rinnovabile con basse emissioni di gas effetto serra. L'impresa si trova su un'area ad erosione costiera ed è esposta a rischi di natura fisica legati al clima, quali inondazioni o eventi atmosferici estremi;

c) un'impresa che fornisce servizi legali ai propri clienti può notevole tasso di rotazione del personale a causa di un concorrente locale che offre salari più alti anche se entrambe le imprese hanno condizioni e prassi di lavoro adeguate. Pertanto, l'impresa che dipende dal capitale umano può avere proventi più bassi finché non viene assunto il nuovo personale.

39. Gli sviluppi normativi legati alla sostenibilità che trattano rischi di natura sistemica possono influenzare le prospettive di affari dell'impresa. Per esempio, i rischi possono derivare da modifiche nel contesto normativo, quali un nuovo



regolamento sull'abbattimento dell'inquinamento che richiede significative spese in conto capitale ed espone l'impresa a sanzioni.

40. Gli impatti e la rilevanza finanziaria sono due concetti diversi ma interconnessi e queste interconnessioni dovrebbero essere considerate. Tale considerazione può richiedere l'applicazione del giudizio nell'organizzare la valutazione della rilevanza, incluso il fatto se i due processi debbano essere distinti in due parti o se debbano avere fasi in comune. Tuttavia, è un merito massimizzare le sinergie tra i due processi al fine di evitare divari. La precedente figura 1 c) illustra tali sinergie e le modalità con cui l'ESRS 1, RA 16 è un comune denominatore per entrambe le rilevanze, sia la rilevanza dell'impatto, sia la rilevanza finanziaria.

2.2 Questioni di sostenibilità per la valutazione della rilevanza

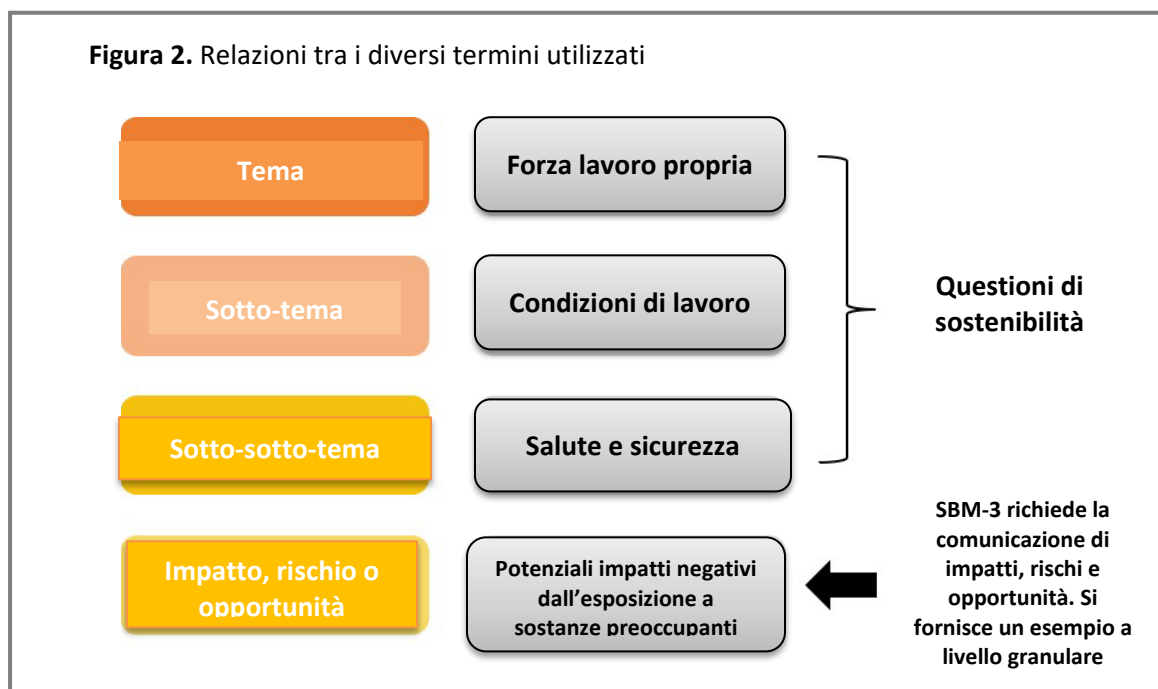
41. Le questioni di sostenibilità sono definite nell'Allegato 2 dell'atto delegato come fattori ambientali, sociali e relativi ai diritti umani, nonché di governance, inclusi i fattori legati alla sostenibilità definiti all'articolo 2, punto 24), del Regolamento UE 2019/2088 (ossia il Regolamento SFDR).
42. Il livello di granularità delle questioni da considerare va dal livello di tema a quello di sotto tema e, in alcuni casi, a livello di sotto-sotto tema. La tabella seguente è un estratto dell'ESRS 1, AR16 e stabilisce il rapporto tra temi, sotto temi e sotto-sotto temi (fare riferimento anche alla successiva Figura 3).

Principio	Tema	Sotto-tema	Sotto-sotto tema
ESRS E3	• Acque e risorse marine	• Acque • Risorse marine	• Consumo idrico • Prelievi idrici • Scarichi di acque
ESRS S1	• Forza lavoro propria	• Altri diritti connessi al lavoro	• Lavoro minorile • Lavoro forzato • Alloggi adeguati • Riservatezza
ESRS G1	• Condotta delle imprese	• Corruzione attiva e passiva	• Prevenzione e individuazione • Incidenti

43. Come illustrato nel principio ESRS 1, paragrafo 8, i tre livelli di granularità (ossia, temi, sotto-temi e sotto-sotto temi) sono nell'insieme definiti "questioni di sostenibilità".
44. Per riassumere:
- l'obiettivo della valutazione della rilevanza è quello di identificare gli IRO rilevanti legati alle questioni da comunicare (ESRS 2, SBM 3);
 - la questione è valutata come rilevante quando gli impatti rilevanti e/o i rischi e le opportunità rilevanti sono generati dalla questione stessa (ESRS 1, paragrafi 43 e 49);
 - per ciascuna questione rilevante, l'impresa stabilisce le informazioni da comunicare in conformità ai principi trasversali e a quelli tematici (ESRS 1, paragrafo 30).
45. L'impresa è tenuta a comunicare i propri IRO rilevanti, che sono a loro volta associati alle questioni di sostenibilità (ossia temi, sotto-temi e sotto-sotto temi). Nel predisporre la propria informativa in conformità all'ESRS 2, SBM-3, si applicano altresì le norme sull'aggregazione definite nell'ESRS 1, Capitolo 3.7,



ciò significa che l'impresa può aggregare le informazioni nella misura in cui non omettano contenuti rilevanti (ESRS 1, Capitolo 3.7). Per maggiori informazioni fare riferimento alla successiva Figura 2.



46. L'impresa ha bisogno di verificare se un tema, un sotto-tema o un sotto-sotto-tema sia rilevante da una qualunque di queste due prospettive poiché la questione è associata ad un impatto rilevante identificato, ad un rischio o un'opportunità o ad entrambi.
47. Una volta che una questione sia stata identificata come rilevante, l'impresa fa riferimento all'obbligo di informativa nel rispettivo ESRS tematico per identificare le informazioni da comunicare sulla questione (ESRS1, paragrafi 30 e 31). Per esempio, se un'impresa conclude che la salute e la sicurezza della propria forza lavoro sono rilevanti a causa dell'esposizione dei dipendenti a sostanze chimiche dannose, dovrà fornire le informazioni necessarie. Questo include gli obblighi di informativa contenuti nel principio ESRS S1-1 *Politiche*, S1-4 *Interventi* e S1-14 *Metriche di salute e sicurezza*. Analogamente, se l'impresa conclude che l'inquinamento delle acque è rilevante, dovrà fornire le informazioni in base all'obbligo di informativa contenuto nei principi ESRS E2-1 *Politiche*, E2-2 *Azioni e risorse*, E2-3 *Obiettivi*, E2-4 *Inquinamento di aria, acqua e suolo* e E2-6 *Effetti finanziari attesi di rischi e opportunità rilevanti legati all'inquinamento*.
48. Inoltre, come specificato al paragrafo 31, in alcune situazioni in cui una questione di sostenibilità è identificata come rilevante ma non è trattata in alcun ESRS (si veda l'ESRS 1, paragrafo RA 16 per un elenco completo delle questioni) ovvero non è trattata negli ESRS con sufficiente granularità, l'impresa dovrà fornire ulteriori informazioni specifiche per l'entità (ESRS 1, paragrafo 11).
49. In sintesi, una volta che una questione sia stata valutata come rilevante, le informazioni da comunicare sono identificate a livello di questione seguendo gli elementi d'informazione del relativo obbligo di informativa nei principi tematici.

Tuttavia, il risultato della valutazione della rilevanza (ESRS 2, SBM-3) deve essere comunicato a livello di impatti, rischi e opportunità (o di gruppi degli stessi).

2.3 Criteri per determinare la rilevanza delle informazioni

50. Determinare la rilevanza delle informazioni è una fase che segue l'identificazione delle questioni rilevanti da comunicare (si veda il Capitolo 3 *Valutazione della rilevanza – come viene effettuata?*), ed è applicata al livello più granulare degli obblighi di informativa o degli elementi d'informazione. L'ESRS 1, ai paragrafi 31 e dal 33 al 35, contiene le prescrizioni sulle modalità con cui valutare la rilevanza delle informazioni.
51. I criteri per determinare la rilevanza delle informazioni sono basati sulla pertinenza (ESRS1, paragrafo 31); cioè a) sulla significatività delle informazioni in relazione alla questione che descrivono o b) sulla loro utilità per assumere le decisioni. Ciò è pertinente per i fruitori principali delle informazioni finanziarie di carattere generale (ossia, focalizzate sulla rilevanza finanziaria) e/o per gli altri fruitori il cui interesse verta sugli impatti dell'impresa (ossia, rilevanza dell'impatto). In pratica, le informazioni che sono pertinenti dal punto di vista b) (utilità per assumere le decisioni) nella maggior parte dei casi sono anche pertinenti dal punto di vista a) (significatività). Tuttavia, potrebbero esserci casi in cui una informazione è significativa nel descrivere gli impatti dell'impresa sulle persone o sull'ambiente senza necessariamente essere un input pertinente per i fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità nel corso del processo decisionale. Se una questione è rilevante sia dal punto di vista dell'impatto sia dal punto di vista finanziario, nella pratica le esigenze informative dei due gruppi di fruitori (investitori e altri soggetti) saranno molto probabilmente le stesse. In altri casi, le informazioni possono differire (fare riferimento alla *FAQ 21 Se una questione è rilevante solo dal punto di vista finanziario (o dell'impatto), l'informativa deve rispettare tutte le prescrizioni o fornire solo le informazioni relative al punto di vista pertinente?*).
52. Inoltre, è necessario che l'impresa applichi le prescrizioni generali riguardanti le caratteristiche qualitative fondamentali delle informazioni (pertinenza e rappresentazione fedele) e le caratteristiche qualitative che migliorano le informazioni (comparabilità, verificabilità e comprensibilità (ESRS1 Appendice B)).
53. Il principio ESRS 2, IRO -2 richiede una spiegazione della determinazione delle informazioni da divulgare riguardo agli IRO rilevanti (ossia, rilevanza delle informazioni), anche illustrando l'utilizzo di soglie e/o le modalità di attuazione dei criteri di cui all'ESRS 1, Capitolo 3.2 *Questioni rilevanti e rilevanza delle informazioni*.
54. Un esempio di filtro di rilevanza, nel valutare quali informazioni debbano essere fornite in un principio tematico (rilevanza delle informazioni), si applica nel caso in cui l'impresa valuti i diritti dei lavoratori (inclusa la contrattazione collettiva) come rilevanti. In questo caso particolare, l'impresa conclude che l'elemento d'informazione in base all'ESRS S1, paragrafo 61 non è una informazione rilevante in quanto tutti i dipendenti sono coperti dagli accordi di contrattazione collettiva, in conformità agli obblighi di informativa previsti dall'ESRS S1, paragrafo 60 a), b).



2.4 Ambito di applicazione della rilevanza delle informazioni

55. I paragrafi seguenti illustrano in che modo l'impresa dovrà applicare il filtro della rilevanza delle informazioni (si veda il principio ESRS 1, paragrafi 31, 33-35) nel comunicare le informazioni sulle questioni rilevanti di sostenibilità.
56. La determinazione delle informazioni da comunicare per le politiche, le azioni e gli obiettivi in relazione ad una questione rilevante è stabilita nell'elenco degli Obblighi minimi di informativa relativi alle politiche, alle azioni e agli obiettivi (si veda il Capitolo 4.2 *Obbligo minimo di informativa sulle politiche e sulle azioni* e il Capitolo 5 *Metriche e obiettivi* nell'ESRS 2); le informazioni non sono richieste per temi, sotto-temi, e sotto-sotto-temi che non siano ritenuti rilevanti. Gli elementi d'informazione negli Obblighi minimi di informativa descrivono le informazioni pertinenti per un fruitore al fine di valutare politiche, azioni e obiettivi in relazione ad una questione rilevante. Inoltre, il filtro di rilevanza delle informazioni (ESRS 1, paragrafo 31) viene applicato nel determinare la granularità della descrizione di politiche, azioni e obiettivi. Se l'impresa non ha adottato politiche, né attuato azioni o fissato obiettivi per gestire una data questione rilevante, deve dichiararlo, ma non sono necessarie altre informazioni. Ha inoltre la possibilità di indicare volontariamente un termine entro il quale intende adottare tali politiche, attuare le azioni o fissare gli obiettivi (ESRS 1, paragrafo 33). Comunicare che l'impresa non ha in essere politiche, azioni o obiettivi per una questione rilevante non è di per sé un'informazione rilevante - anche qualora non siano richieste altre informazioni.
57. La determinazione delle metriche da comunicare si basa sulla valutazione delle informazioni rilevanti ('deve includere' le informazioni valutate come rilevanti, ESRS 1, paragrafo 34). Questo avviene in primo luogo a livello dell'obbligo di informativa e in secondo luogo a livello dei relativi elementi d'informazione collocati nell'Obbligo di informativa³² ovvero, ove applicabile, nei Requisiti applicativi. Quando le informazioni prescritte da un Obbligo di informativa o da un elemento d'informazione sono valutate come non rilevanti (ESRS 1, paragrafo 31) e, per gli elementi d'informazione, non sono necessarie per conseguire l'obiettivo dell'obbligo di informativa, l'impresa "può omettere" tali informazioni (ESRS 1, paragrafo 34).
58. Ci si attende anche che i criteri per determinare la rilevanza delle informazioni (ESRS 1, paragrafo 31) supportino la determinazione delle informative specifiche per l'entità (ESRS 1, paragrafo 30 b e ESRS 1, paragrafo 11 e paragrafi RA 1-5). Questo garantisce che le informative specifiche per l'entità rispettino le caratteristiche qualitative delle informazioni ed includano tutte le informazioni rilevanti.
59. Gli obblighi di informativa devono essere comunicati a prescindere dal risultato della valutazione della rilevanza. In questo caso, ci si attende che i criteri per valutare la rilevanza delle informazioni (ESRS 1, paragrafo 31) supportino la determinazione del livello di dettaglio dell'informativa di carattere descrittivo necessario per conformarsi agli obblighi di informativa del principio ESRS 2 (ESRS 1, paragrafo 31 fa riferimento alle 'informazioni applicabili')

² Per l'ESRS E1, questo si applica anche agli elementi d'informazione collocati nei Requisiti applicativi.

2.5 Elementi d'informazione derivanti dalla normativa UE

60. Quando l'impresa omette un elemento d'informazione derivante da altre normative dell'UE di cui all'elenco dell'ESRS 2, Appendice B *Elenco degli elementi d'informazione di cui ai principi trasversali e tematici derivanti dal diritto dell'UE* poiché non viene ritenuto rilevante, l'impresa deve includere una dichiarazione esplicita in cui si dice che l'elemento d'informazione 'non è rilevante'. L'ESRS 2, paragrafo 56 richiede che l'impresa includa nella dichiarazione sulla sostenibilità una tabella di tutti gli elementi d'informazione di cui all'ESRS 2, Appendice B, *Elenco degli elementi d'informazione di cui ai principi trasversali e tematici derivanti dal diritto dell'UE*.

Questa tabella deve specificare dove si trovano gli elementi d'informazione all'interno della dichiarazione, e per quelli che sono stati omessi in quanto non rilevanti, deve indicare che quel dato elemento d'informazione non è rilevante. La maggior parte di questi elementi d'informazione di cui all'Appendice B derivano dall'SFDR e sono quindi utilizzati dai partecipanti ai mercati finanziari, che sono anche i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità. Pertanto, tali elementi d'informazione possono essere pertinenti per tali fruitori e analisti.

61. Tali elementi d'informazione sono trattati analogamente ad altri elementi d'informazione al fine di valutare le informazioni da comunicare su una questione rilevante - ossia, quelle relative a politiche obiettivi e azioni seguono quanto stabilito dall'ESRS 1, paragrafo 33, e quelle relative alle metriche sono omesse laddove non rilevanti (ESRS 1, paragrafo 34).

2.6 Considerazioni per la catena del valore a monte/a valle

62. La valutazione della rilevanza è utilizzata anche per identificare gli IRO rilevanti connessi all'impresa mediante i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti lungo la catena del valore a monte e/o a valle (per maggiori dettagli si veda l'IG 2 [Linee guida all'implementazione - La catena del valore - Value Chain Implementation Guidance](#)).

3. Come si effettua la valutazione della rilevanza?

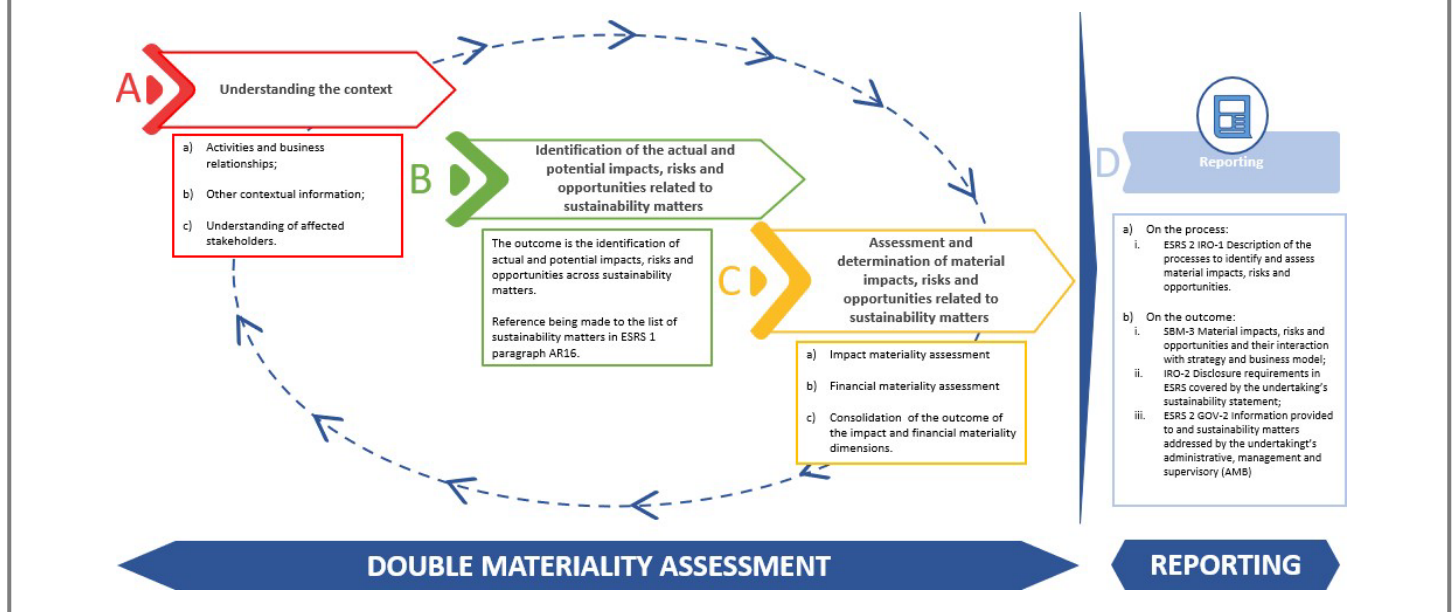
63. L'ESRS non impone alcun obbligo sulle modalità con cui l'impresa deve definire o svolgere il processo di valutazione della rilevanza. Ciò in quanto non esiste un processo unico in grado di adattarsi a tutti i tipi di attività economica, struttura organizzativa, ubicazione geografica delle attività operative o catene del valore a monte e a valle di tutte le imprese che applicano gli ESRS.
64. Quindi, un'impresa deve definire un processo che si adatti a tali scopi sulla base dei propri fatti e circostanze specifici, inclusa la considerazione di quanto sia approfondita la valutazione, come dalle prescrizioni dell'ESRS 1, Capitolo 3 e degli obblighi di informativa relativi alla valutazione della rilevanza e ai suoi risultati (si vedano l'ESRS 2 IRO- 1, IRO-2 e l'SBM-3). In ogni caso, un'impresa deve considerare l'ambito di applicazione delle questioni ambientali, sociali e di governance (ossia, le questioni di sostenibilità) così come elencate nell'ESRS 1, paragrafo AR16 così come qualunque altra questione che sia rilevante da un punto di vista specifico dell'entità.
65. La valutazione della rilevanza da parte dell'impresa deve riflettere sia il punto di vista della rilevanza dell'impatto sia il punto di vista della rilevanza finanziaria, ma



anche le interconnessioni tra le due, ma non è necessario svolgere due processi separati e indipendenti. L'identificazione degli impatti rilevanti è generalmente un punto di partenza poiché la valutazione della rilevanza finanziaria beneficia del risultato della valutazione della rilevanza dell'impatto (si veda l'ESRS 1, Capitolo 3.3 *Doppia rilevanza*). Questo in quanto gli impatti rilevanti comportano nella maggior parte dei casi rischi e opportunità rilevanti. Tuttavia, l'impresa deve anche considerare le possibili questioni che sono solo finanziariamente rilevanti e che possono sviluppare una fase o una serie di azioni che sono specifiche per la rilevanza finanziaria. Infine, possono anche esserci impatti che scaturiscono da rischi e opportunità e dal modo in cui tali rischi e opportunità sono gestiti dall'impresa.

66. A titolo di esempio, una valutazione della rilevanza allineata al principio ESRS potrebbe seguire il processo delineato sotto, incluse quattro possibili fasi:
- Fase A: Comprensione del contesto;
 - Fase B: Identificazione degli IRO effettivi e potenziali legati a questioni di sostenibilità;
 - Fase C: Valutazione e determinazione degli IRO rilevanti legati a questioni di sostenibilità;
 - Fase D: Rendicontazione.

Figura 3. Esempio di processo di valutazione della rilevanza



67. Il Capitolo 5.3 *FAQ sul processo di valutazione della rilevanza* fornisce ulteriori linee guida con specifiche FAQ su tale processo.

3.1 Fase A: Comprensione del contesto

68. In questa fase, l'impresa sviluppa una visione generale delle proprie attività e rapporti commerciali, del contesto in cui si svolgono e una comprensione dei suoi principali portatori di interessi coinvolti. Tale visione generale fornisce gli



input principali per identificare gli IRO dell'impresa.

Attività e rapporti commerciali

69. Le attività e i rapporti commerciali collegati al principio ESRS2 SBM-1 sono trattati in termini di:
- a) analisi del piano di business, strategia, bilancio dell'impresa e, ove applicabile delle altre informazioni fornite agli investitori;
 - b) attività, prodotti/servizi dell'impresa e ubicazione geografica di tali attività;
 - c) mappatura dei rapporti commerciali dell'impresa e della sua catena del valore a monte e/o a valle, inclusa la tipologia e la natura di tali rapporti commerciali.

Altre informazioni contestuali

70. Ci sono altri fattori che possono aiutare a identificare particolari fonti di IRO, quali:
- a) l'analisi del relativo contesto di legge e regolamentare dell'impresa;
 - b) l'analisi della documentazione pubblicata, quali report dei media, analisi dei pari, indici di riferimento esistenti tipici del settore e altre pubblicazioni sulle tendenze generali in tema di sostenibilità nonché articoli scientifici.

Comprensione dei portatori di interessi coinvolti

71. Si vuole comprendere quali portatori di interesse siano, o è probabile che siano, coinvolti dalle attività proprie dell'impresa e dalla sua catena del valore a monte e a valle (si veda il Capitolo 3.5 *Ruolo e approccio ai portatori di interessi nel processo di valutazione della rilevanza*) e anche i loro punti di vista e interessi (in linea con l'informativa da ESRS 2 SBM - 2, *Interessi e punti di vista dei portatori di interessi*. In base a tale comprensione, l'impresa può identificare i suoi principali portatori di interessi coinvolti. Quanto segue può essere considerato di aiuto per agevolare tale comprensione:
- a) un'analisi delle iniziative esistenti di coinvolgimento dei portatori di interessi (ad esempio attraverso la comunicazione, i rapporti con gli investitori, la gestione aziendale, i team di vendite e appalti);
 - b) una mappatura dei portatori di interessi coinvolti nelle attività dell'impresa e nei suoi rapporti commerciali. Gruppi separati di portatori di interessi coinvolti possono essere identificati per attività, prodotto o servizio e deve essere attribuita loro priorità per una particolare questione di sostenibilità (tale mappatura può essere riesaminata dopo la Fase B, secondo quanto necessario).
72. Il Capitolo 5.4 FAQ sul coinvolgimento dei portatori di interessi fornisce ulteriori linee guida sul ruolo dei portatori di interessi.

3.2 Fase B: Identificazione di impatti, rischi e opportunità effettivi e potenziali legati a questioni di sostenibilità

73. In questa fase, l'impresa identifica impatti, rischi e opportunità (IRO) effettivi e



potenziali legati a questioni ambientali, sociali e di governance nell'ambito delle proprie attività operative e catena del valore a monte e a valle. Il risultato sarà un 'lungo' elenco di impatti, rischi e opportunità da sottoporre ad una ulteriore valutazione e analisi nelle fasi successive (si veda la [sezione 3.3](#)).

74. L'impresa dovrebbe utilizzare l'elenco delle questioni di sostenibilità di cui all'ESRS 1, paragrafo AR16 per supportare tale processo e garantire completezza. In alcuni casi, può anche utilizzare gli effettivi obblighi di informativa e i relativi requisiti applicativi dei principi tematici; per esempio, la metrica dell'ESRS S1-10 sui salari adeguati e la metodologia di calcolo connessa di cui all'ESRS S1 paragrafo, AR73 può aiutare a valutare se il sotto-sotto tema "salari adeguati" sia rilevante. È parimenti importante per l'impresa considerare le eventuali questioni di sostenibilità specifiche per l'entità non trattate in tale elenco. Attualmente, fino alla pubblicazione dei principi settoriali, le questioni di sostenibilità settoriali devono essere identificate e valutate come questioni specifiche per l'entità. Le migliori pratiche disponibili, i quadri e/o altri di principi di rendicontazione disponibili quali gli orientamenti aziendali degli IFRS, i principi settoriali della GRI (ESRS 1, paragrafo 131 b), sono possibili risposte da utilizzare per l'identificazione di questioni specifiche per l'entità, specialmente fino a quando non saranno pubblicati i principi settoriali.

75. *[Bozza] EFRAG IG 3 – Elenco degli Elementi d'informazione ESRS* emesso da EFRAG non è una checklist con cui identificare le questioni o gli IRO rilevanti, poiché serve per un altro scopo. Tuttavia, può fornire un utile inventario della gamma di questioni di sostenibilità trattate dai principi ESRS tematici a livello più granulare (per esempio, metriche) rispetto all'ESRS1, paragrafo AR16.
76. Infine, per ciascun IRO rilevante identificato che viene comunicato, l'impresa deve indicare se si riferisce alle sue attività operative e/o alla catena del valore a monte o a valle come anche l'orizzonte temporale pertinente per impatti, rischi e opportunità potenziali, come previsto nell'ESRS 1 Capitolo 6.4 *Definizione di breve, medio e lungo termine ai fini della rendicontazione*.

Approcci

77. Il processo di identificazione delle questioni potenziali può cominciare vagliando l'elenco delle questioni sintetizzate nell'ESRS 1, paragrafo RA 16 e per poi integrarlo con ulteriori questioni specifiche per l'entità. Queste possono emergere a seguito di processi interni (ad esempio, *due diligence*, gestione del rischio o meccanismi dei reclami) o da fonti esterne, quali quelle descritte al paragrafo 69 e del coinvolgimento dei portatori di interessi.
78. L'impresa può anche elaborare un 'lungo' elenco di impatti, rischi e opportunità pertinenti ai fini del suo modello di business e della catena del valore a monte/a valle e aggregarli seguendo lo schema di cui all'ESRS 1, paragrafo AR16. L'approccio descritto in dettaglio al paragrafo 75 potrebbe essere efficace per le imprese che predispongono la dichiarazione sulla sostenibilità per la prima volta. In alternativa, un'impresa potrebbe cominciare dalle questioni così come previste dai processi esistenti (ad esempio i processi relativi alla predisposizione dell'informativa GRI o i processi interni, quali la *due diligence* e la gestione del rischio). Quindi, per completezza, l'impresa potrebbe comparare le questioni identificate con l'elenco di cui all'ESRS1, RA 16. I due approcci possono essere combinati tra loro.
79. A prescindere dall'approccio scelto per identificare le questioni di sostenibilità rilevanti, lo scopo è quello di collegarle ai corrispondenti IRO.



80. L'impresa può aggregare o disaggregare gli IRO al livello più appropriato in base ai propri fatti e circostanze. Dovrebbe indicare i nomi che utilizza (o utilizzava prima dell'implementazione degli ESRS) nel caso in cui siano diversi da quelli presenti nell'elenco dell'ESRS 1, RA 16.
81. Il Capitolo 5.5 *FAQ sull'aggregazione/disaggregazione* fornisce ulteriori linee guida sull'aggregazione/disaggregazione.

3.3 Fase C: Valutazione e determinazione degli IRO rilevanti legati a questioni di sostenibilità

82. In questa fase, l'impresa applica criteri per valutare la rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria al fine di determinare gli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, nonché i rischi e le opportunità rilevanti. In base a questo determina poi le informazioni rilevanti in conformità agli obblighi di informativa degli ESRS tematici.
83. Negli ESRS 1 e ESRS 2, si pone l'accento sulla determinazione delle soglie di natura qualitativa o quantitativa per valutare la rilevanza degli IRO e della relativa informativa. In particolare, l'ESRS 2, paragrafi 53 e 59 richiede di comunicare in che modo tali soglie siano state determinate o applicate.

3.3.1 Valutazione della rilevanza dell'impatto

84. L'ESRS 1, Capitolo 3.4 richiede che le imprese applichino criteri obiettivi, utilizzando soglie appropriate di natura qualitativa e/o quantitativa per valutare la rilevanza degli impatti effettivi e potenziali. Questo basandosi sulla gravità e, per gli impatti potenziali, anche sulla probabilità (si veda il Capitolo 3.6 *Esame approfondito della rilevanza di impatto – Determinare le soglie*).
85. Tuttavia, l'impresa deve applicare i criteri di gravità all'elenco degli impatti definiti nella fase B. I criteri sono entità, portata e natura irrimediabile dell'impatto per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali, l'impresa stima anche la probabilità che l'impatto si verifichi e ne fornisce una mappatura nel relativo orizzonte temporale. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi, i criteri sono entità e portata, mentre per gli impatti negativi potenziali, l'impresa deve stimare anche la probabilità che l'impatto si verifichi e fornirne una mappatura nel relativo orizzonte temporale.
86. A seconda del tipo di impatto, può non essere sempre necessario valutare in modo approfondito ciascuno dei criteri di gravità, in base a fatti e circostanze specifici dell'impresa, per determinare se l'impatto sia o meno rilevante. Per esempio, quando esiste un consenso scientifico stabilito sulla gravità di un particolare tipo di impatto ambientale a livello globale o locale, l'impresa può concludere che esso sia sicuramente rilevante pur non avendo svolto una analisi approfondita della sua entità, portata e irrimediabilità. Pertanto, l'impresa deve esercitare il giudizio, informato dalle evidenze disponibili, per determinare quale sia il livello appropriato di valutazione del criterio di gravità.
87. Il coinvolgimento dei principali portatori di interesse (inclusi i lavoratori e i loro rappresentanti) ha lo scopo di agevolare l'impresa nel comprendere in che modo questi potrebbero subire degli impatti, e può quindi aiutarla a valutarne gravità e probabilità³. Il coinvolgimento interno con le funzioni aziendali e i dipendenti

³ La consultazione dei portatori di interessi coinvolti agevola l'impresa nel comprendere in che modo questi potrebbero



da un lato ed esterno con i fruitori della rendicontazione di sostenibilità e altri esperti dall'altro può aiutare inoltre a valutare, validare e garantire la completezza del risultato della valutazione della rilevanza (si veda l'ESRS 1, paragrafo AR8).

88. Il Capitolo 3.5 *Ruolo e approccio ai portatori di interessi nel processo di valutazione della rilevanza* e il Capitolo 3.6 *Esame approfondito della rilevanza di impatto – Determinare le soglie* forniscono linee guida dettagliate sull'applicazione dei criteri e delle soglie di rilevanza dell'impatto. Le risposte alle FAQ sulla rilevanza dell'impatto di cui al [Capitolo 5.1](#) forniscono ulteriori linee guida su tale aspetto. Si veda anche il [Capitolo 4.3 Avvalersi degli strumenti internazionali di due diligence](#).

3.3.2 Valutazione della rilevanza finanziaria

89. I rischi e le opportunità rilevanti per l'impresa derivano in genere da impatti, dipendenze o altri fattori, quali l'esposizione ai pericoli legati al clima o le modifiche nella normativa che tratta i rischi sistemici. Per valutarne la rilevanza, si utilizzano soglie appropriate di natura quantitativa e/o qualitativa basate sugli effetti finanziari in termini di risultato, situazione patrimoniale-finanziaria, flussi finanziari, accesso al capitale o costo del capitale stesso.
90. I rischi e le opportunità legati alla sostenibilità sono valutati in base alla probabilità che si verifichino e all'entità potenziale dei loro possibili effetti finanziari nel breve, medio e lungo termine. Pertanto, l'impresa è tenuta a passare in rassegna l'elenco dei potenziali rischi e opportunità di cui alla fase B e ad applicare una serie di soglie obiettive per la probabilità e l'entità e a considerare la natura degli effetti dei rischi e delle opportunità identificati.
91. Poiché la maggior parte degli impatti danno origine a rischi e opportunità finanziari, l'impresa valuterà in genere se gli effetti finanziari rilevanti derivino dagli impatti identificati (incluso il risultato di cui alla fase B).
92. Ove applicabile, l'impresa può comparare i rischi e le opportunità rilevanti secondo l'elenco predisposto nella fase B a quelli utilizzati nel proprio processo di gestione del rischio (per esempio, i processi ERM₅). Tuttavia, questo avviene soltanto quando quest'ultimo tratta anche i rischi legati alla sostenibilità. In questo caso, la probabilità dei rischi e delle opportunità, o dei loro relativi effetti finanziari, potrebbe essere stimata di conseguenza.
93. Può essere appropriato coinvolgere le funzioni aziendali dell'impresa ma anche i suoi investitori e le altre controparti finanziarie (ad esempio, le banche) per valutare, validare e garantire la completezza dell'elenco dei rischi e delle opportunità rilevanti.
94. Una volta che una questione sia stata valutata come rilevante da un punto di vista finanziario, l'impresa stabilisce le informazioni da comunicare in base alla loro rilevanza (si veda il [Capitolo 2.3 Criteri per determinare la rilevanza delle informazioni](#)). Una informazione è considerata finanziariamente rilevante se è ragionevole presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che i fruitori principali delle relazioni finanziarie di carattere generale adottano sulla base della dichiarazione

subire degli impatti nell'ambito della valutazione della rilevanza (fare riferimento all'ESRS 2 IRO-1 paragrafo 53 b) iii). Il risultato della valutazione della rilevanza (ossia, ESRS 2 SBM 3 paragrafo 48) richiede all'impresa di comunicare gli impatti effettivi e potenziali; gli impatti potenziali sono definiti come quegli impatti che è probabile coinvolgano le persone o l'ambiente.



sulla sostenibilità dell'impresa relativa alla fornitura di risorse all'impresa.

95. Mentre negli ESRS i termini 'rischi' e 'opportunità' sono combinati, in base alle circostanze specifiche ci sono questioni che comportano unicamente una esposizione ai rischi, altre che comportano unicamente una esposizione alle opportunità e altre che comportano una esposizione ad entrambi.
96. Le risposte alle [FAQ sulla rilevanza finanziaria di cui al Capitolo 5.2](#) e al Capitolo [3.7 Esame approfondito della rilevanza finanziaria – Determinare le soglie](#) forniscono ulteriori linee guida sulla rilevanza finanziaria.

3.3.3 Consolidare i risultati della rilevanza dell'impatto e della rilevanza finanziaria, inclusa la loro interazione

97. Tale fase consolida i risultati delle fasi precedenti e acquisisce l'elenco degli IRO rilevanti, che è alla base della predisposizione della dichiarazione sulla sostenibilità. L'analisi svolta a livello di tema/sotto tema o sotto-sotto tema deve essere convertita in IRO se questo non è stato ancora fatto.
98. Una volta che l'impresa ha valutato i singoli IRO in base a soglie e metodologie appropriate, può aggregare i risultanti IRO per finalità di rendicontazione (fare riferimento all'ESRS 1, paragrafo 56). Coloro che sono incaricati di svolgere questa attività possono anche validare con la direzione i risultati aggregati di doppia rilevanza per valutare e validare la completezza dell'elenco degli IRO rilevanti.

3.4 Fase D: Rendicontazione

99. Seguendo il processo di valutazione della rilevanza, l'impresa deve rendicontare sul processo di valutazione e i suoi risultati in base a quanto segue:
 - a) ESRS 2 IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti
 - b) ESRS 2 IRO-2 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
 - c) ESRS 2 IRO-2 – *Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa*. L'impresa deve inoltre comunicare in che modo ha determinato le informazioni rilevanti da comunicare, incluse le soglie e i criteri utilizzati per valutare tali informazioni (ESRS2, paragrafo 53).
100. Inoltre, l'ESRS 2 GOV-2, Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate, include elementi d'informazione che riguardano il modo in cui tali organi sono informati degli impatti, dei rischi e delle opportunità (ESRS 2, paragrafo 26 a) considera gli IRO nel controllare la strategia dell'impresa, e il suo processo di gestione del rischio, e in che modo tali IRO rilevanti sono stati affrontati durante il periodo amministrativo. Il [capitolo 5.6 FAQ sulla rendicontazione](#) fornisce ulteriori linee guida sulla rendicontazione.



3.5 Ruolo e approccio ai portatori di interessi nel processo di valutazione della rilevanza

101. I portatori di interessi sono classificati nei seguenti due gruppi: Portatori di interessi coinvolti e fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità⁴ (ESRS 1 paragrafo 22). Alcuni portatori di interessi, ma non tutti, possono appartenere a entrambi i gruppi (ESRS 1 paragrafo 23).
102. L'ESRS 2 richiede trasparenza sulla consultazione dell'impresa con i portatori di interessi coinvolti (IRO-1 paragrafo 53 b) iii). Anche se gli ESRS non impongono alcun comportamento, l'impresa è tenuta a comunicare se e in che modo il processo di valutazione della rilevanza identifica e valuta i suoi impatti, inclusa la consultazione dei portatori di interessi coinvolti, per comprendere in che modo questi potrebbero subire degli impatti.
103. Il risultato dei processi continui di *due diligence* dell'impresa che sono in essere è generalmente utile per informare la valutazione della rilevanza. Tuttavia, gli ESRS non impongono i processi di *due diligence* unicamente per finalità di rendicontazione.
104. In particolare, i principi ESRS chiariscono che il processo di valutazione della rilevanza è informato dal processo di *due diligence*, attraverso gli strumenti internazionali di *due diligence*. Tali strumenti sono le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Il coinvolgimento dei portatori di interessi è un elemento centrale delle procedure di *due diligence* e di valutazione dell'impatto svolte dall'impresa (ESRS 1 paragrafo 24). L'impresa può coinvolgere i portatori di interessi o gli esperti invitandoli a fornire riscontri e contributi in merito alle conclusioni della valutazione della rilevanza (ESRS 1 RA 8). Tale coinvolgimento può fornire evidenze o indicazioni sugli impatti effettivi o potenziali sulle persone e sull'ambiente connessi all'impresa. Il dialogo sociale con i rappresentanti dei lavoratori a livello di impresa è regolato sia a livello di Unione Europea sia a livello nazionale. In base alla Direttiva contabile 2013/34/UE (così come modificata dalla CSRD), gli Stati membri devono richiedere alle imprese di informare i rappresentanti dei lavoratori in merito alla rendicontazione e di discutere con loro circa le informazioni pertinenti e gli strumenti per acquisirle e verificarle.
105. Il coinvolgimento - per esempio, consultare i portatori di interessi coinvolti e includere i loro punti di vista nella valutazione della rilevanza - aiuta a concretizzare le loro prospettive nel determinare la pertinenza, per loro, delle questioni di sostenibilità. Per esempio, ciò include coinvolgere i dipendenti dell'impresa e/o i loro rappresentanti sulle questioni di salute e sicurezza. Tale coinvolgimento include inoltre i riscontri ricevuti dai portatori di interessi

⁴ I portatori di interessi sono coloro che possono influenzare o essere influenzati dall'impresa. Esistono due gruppi principali di portatori di interessi:

- a) I portatori di interessi coinvolti: le persone o i gruppi i cui interessi sono o potrebbero essere influenzati - positivamente o negativamente - dalle attività dell'impresa e dai suoi rapporti commerciali diretti e indiretti lungo la catena del valore;
- b) i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità: i fruitori principali dell'informativa finanziaria di carattere generale (investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali, compresi gestori di patrimoni, enti creditizi e imprese di assicurazione) e altri fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità, inclusi i partner commerciali dell'impresa, i sindacati e le parti sociali, la società civile e le organizzazioni non governative, le pubbliche amministrazioni, gli analisti e i rappresentanti del mondo accademico.



coinvolti rispetto ai continui processi di coinvolgimento in quanto parte integrante delle prassi aziendali.

106. Nello svolgere la valutazione di rilevanza, un'impresa può avvalersi del dialogo periodico con i portatori di interessi coinvolti o può contattarli appositamente nell'ambito del proprio processo di rendicontazione.
107. Il dialogo con i portatori di interessi coinvolti può essere di aiuto in diverse fasi della valutazione della rilevanza. Tuttavia, non è necessario un coinvolgimento separato con i portatori di interesse in ogni fase della valutazione della rilevanza, in quanto l'impresa può già avere con loro un coinvolgimento continuo di cui avvalersi. Come menzionato al paragrafo 69 della fase A, effettuare la mappatura dei portatori di interessi coinvolti e, ove possibile, una loro prioritizzazione potrebbe essere il primo passo. Nell'ambito della fase B, l'impresa può coinvolgerli o basarsi sul passato o sul coinvolgimento costante per effettuare una mappatura degli impatti che essi hanno sperimentato. Infine, nella fase C l'impresa può coinvolgere i portatori di interessi nella valutazione della gravità e della probabilità degli impatti negativi che siano pertinenti anche per loro, per esempio, nel caso di impatti particolarmente gravi nel validare o nel fornire riscontri sugli impatti che sono stati valutati dall'impresa come rilevanti (fare riferimento all'ESRS 1 paragrafo AR8).
108. Nelle situazioni in cui il coinvolgimento dei portatori di interessi non sia possibile (per esempio, perché tale coinvolgimento li metterebbe a rischio), l'impresa può prendere in considerazione alternative appropriate. Ciò può includere consultare esperti indipendenti affidabili (ESRS S3 *Comunità interessate*), una organizzazione non governativa (ONG) che rappresenti tale comunità interessata, ovvero per le questioni ambientali, articoli e report scientifici.
109. Una fonte per la rilevanza di impatto è rappresentata dalla ricerca scientifica, in particolare per le questioni ambientali, in cui report scientifici affidabili e altre fonti possono essere fondamentali per valutare obiettivamente la gravità e/o la probabilità degli impatti.
110. Il Capitolo 5.4 *FAQ sul coinvolgimento dei portatori di interessi* fornisce ulteriori linee guida su tale questione.

3.5.1 Considerazioni sulla rilevanza finanziaria

111. Oltre alle attività menzionate sopra sulla rilevanza dell'impatto, il coinvolgimento dei fruitori può anche corroborare l'evidenza che supporta la rilevanza finanziaria delle questioni di sostenibilità e aiuta le società a valutarla. Le conclusioni della valutazione della rilevanza finanziaria in base agli ESRS dovrebbero basarsi su evidenze dimostrabili; ciò può includere le opinioni e gli interessi dei fruitori. Questo è in linea con la prassi corrente per i processi di rilevanza dell'informativa finanziaria, in cui le note al bilancio e le presentazioni agli investitori sono rettifiche regolarmente per riflettere le questioni emergenti e gli altri aspetti di interesse per gli investitori. In tale misura, l'impresa può avvalersi dei meccanismi esistenti di dialogo con i portatori di interessi, altri investitori e, in alcuni casi, finanziatori per supportare il proprio processo di valutazione della rilevanza finanziaria.
112. Nel proprio approccio al dialogo con i fruitori delle informazioni sulla sostenibilità, l'impresa può tenere conto di portatori di interessi diversi dagli investitori che possono essere interessati anche ad informazioni finanziarie di carattere generale legate alla sostenibilità.



3.6 Esame approfondito della rilevanza dell'impatto - Determinare le soglie

113. La presente sezione illustra in maggiore dettaglio le metodologie o i criteri che potrebbero essere utilizzati per la Fase C sulla rilevanza dell'impatto. Un'impresa deve applicare i criteri pertinenti utilizzando appropriate soglie quantitative e/o qualitative per valutare la rilevanza degli impatti connessi alle proprie attività come anche di quelli collegati direttamente alle proprie attività operative, ai propri prodotti e servizi, e anche lungo la catena del valore a monte e a valle (ESRS 1 paragrafo 42 e Capitolo 3.4). Tuttavia, l'ESRS 1 non prescrive in che modo determinare le soglie.
114. L'ESRS 1 Capitolo 3.4 chiarisce che, per gli impatti effettivi e negativi, la rilevanza si basa sulla gravità dell'impatto, mentre per gli impatti positivi, la rilevanza è valutata in base all'entità e alla portata. Per gli impatti potenziali, la rilevanza include anche la considerazione della loro probabilità.
115. La gravità di un impatto negativo effettivo o potenziale è valutata dalla prospettiva delle persone coinvolte o dell'ambiente, ed è determinata dalle seguenti caratteristiche che sono insite negli elementi alla base della determinazione delle soglie:
 - a) **Entità:** quanto è grave l'impatto (ossia, l'estensione della violazione dell'accesso ai beni di prima necessità o alle libertà fondamentali, quali l'istruzione, il sostentamento, ecc.);
 - b) **Portata:** l'ampiezza degli impatti (ossia, il numero di persone coinvolte o l'entità del danno ambientale);
 - c) **Natura irrimediabile:** la misura in cui è possibile porre rimedio all'impatto (ad esempio, attraverso un risarcimento o una restituzione, il ripristino per le persone colpite della possibilità di esercitare il diritto in questione, ecc.) La questione di fondo è se esistano limiti alla capacità di riportare l'ambiente o le persone colpite a una situazione quantomeno uguale o equivalente a quella precedente all'impatto negativo.
116. Come argomentato in precedenza, l'impresa può utilizzare i propri processi di *due diligence* in vigore o altri processi di gestione del rischio per determinare le soglie e stabilire se gli impatti siano rilevanti ai fini della rendicontazione. In detti processi, la gestione degli impatti negativi da parte dell'impresa è guidata da un'analisi della gravità e/o della prioritizzazione del rischio, che può informare la valutazione della rilevanza dell'impatto.
117. Quando si determinano le soglie, si dovrebbe dare la priorità a qualsiasi evidenza dimostrabile che fornisca la massima obiettività possibile alla conclusione sulla rilevanza. Tuttavia, non sempre è possibile quantificare in modo ragionevole gli impatti potenziali per supportare la valutazione della rilevanza.
118. Una qualsiasi delle tre caratteristiche di gravità può rendere grave un impatto, ma spesso le caratteristiche sono interdipendenti. La natura irrimediabile potrebbe influire sulla gravità aumentandone l'entità. A sua volta, spesso accade che quanto più grande è l'entità o più ampia è la portata di un impatto, tanto più difficile è rimediare, anche se è necessario effettuare una valutazione caso per caso per concludere se una delle tre caratteristiche sia in grado di rendere



grave l'impatto.

3.6.1 Impatti effettivi

119. Nell'applicazione dei concetti sopra descritti, **a titolo esemplificativo** un'impresa potrebbe effettuare una mappatura dei propri impatti effettivi sulle tre caratteristiche di gravità nelle colonne (figura 4) e potrebbe seguire i criteri sotto riportati, che sono allineati con il paragrafo 116 di cui sopra.

Figura 4: Rappresentazione grafica della gravità dell'impatto per gli impatti effettivi in formato su colonne

Si noti che in questa figura la rappresentazione grafica serve unicamente ad illustrare un possibile approccio alla visualizzazione delle conclusioni della valutazione dei criteri di rilevanza dell'impatto. L'ESRS 2 IRO-1 richiede inoltre che l'impresa spieghi in che modo ha determinato la rilevanza dell'impatto, comprese le soglie qualitative e quantitative utilizzate.

Descrizione Impatto negativo	Valutazione della gravità			L'impatto è valutato come rilevante?
	Entità	Portata	Irrimediabilità	
Impatto 1				No
Impatto 2				Sì
Impatto 3				Sì
...				
Impatto N				Sì
Codici colore				
Basso		Medio		Alto



3.6.2. Impatti potenziali

120. Per gli impatti potenziali, la probabilità deve essere considerata insieme alla gravità degli impatti. Tuttavia, come specificato nel paragrafo 45 dell'ESRS 1, nel caso di impatti sui diritti umani, quando si identificano le questioni rilevanti, la gravità dell'impatto prevale sulla sua probabilità.
121. Seguendo l'illustrazione precedente, la metodologia sarebbe la stessa con l'aggiunta della dimensione della probabilità. A tal fine, e per semplificarne la rappresentazione, i tre fattori nell'ambito della gravità verrebbero combinati lungo l'asse della gravità mentre la probabilità di accadimento verrebbe rappresentata lungo l'asse orizzontale.
122. In termini di probabilità, la probabilità di un impatto negativo potenziale si riferisce alla probabilità che l'impatto si verifichi. La probabilità di un impatto può essere misurata o determinata qualitativamente o quantitativamente a seconda delle informazioni disponibili. Potrebbe essere descritto utilizzando termini generali (ad esempio, "improbabile", "altamente probabile"), in termini matematici utilizzando termini statistici (ad esempio, "10 su 100", "10 per cento") o utilizzando la frequenza in un determinato periodo di tempo (ad esempio, "una volta ogni 10 anni").
123. Si potrebbe applicare un approccio simile agli impatti effettivi, definendo la soglia per la segnalazione degli impatti rilevanti come l'area rossa nel grafico illustrativo sottostante. In questo esempio, l'impresa ha valutato che gli impatti negativi di gravità elevata (entità 5) e probabilità bassa (entità 1) sono rilevanti per le questioni ambientali; tale decisione si basa sul giudizio dell'impresa. Gli impatti con una probabilità molto bassa possono essere rilevanti, o meno, a seconda della loro gravità qualora si verifichino. Nella figura 5, si ipotizza che un impatto con il livello di probabilità più basso possa essere valutato come appartenente al livello più alto di rilevanza, in quanto avrebbe conseguenze ambientali catastrofiche legate ai pericoli ambientali.

Esempio sull'inquinamento

L'impresa A ha una questione di inquinamento relativa ad un fiume che scorre accanto al suo stabilimento, che è rilevante per via della sua entità e natura irrimediabile. L'anno successivo, A viene acquisita dal gruppo B.

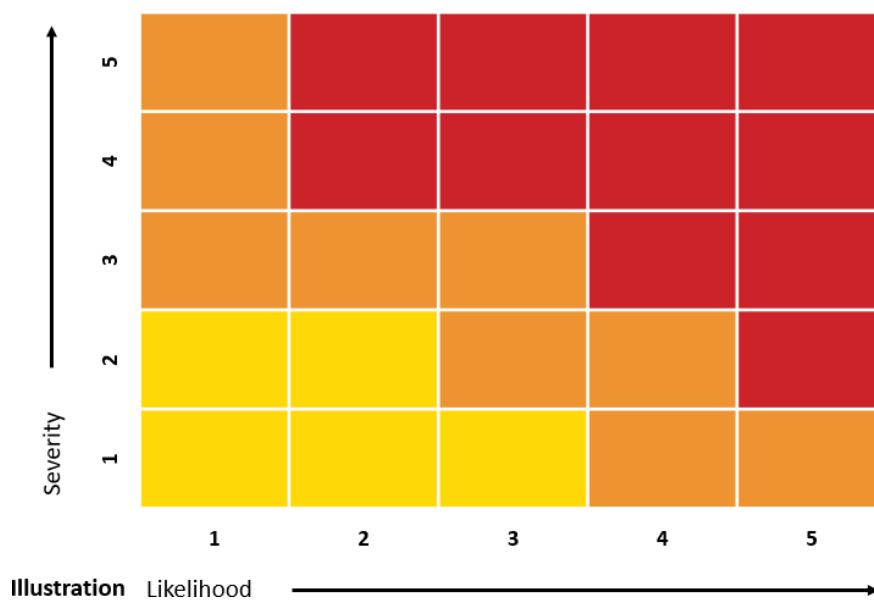
L'entità dell'impatto dell'inquinamento del fiume per A non è influenzata dal fatto che il gruppo B ha diverse controllate con altre questioni ambientali rilevanti, alcune di esse sono classificate come di media entità ma di portata maggiore, in quanto interessano un numero più alto di stabilimenti.

Pertanto, il fatto che un'impresa venga acquisita e faccia parte di un gruppo non modifica la classificazione di gravità della entità o della natura irrimediabile. Si rimanda alla sezione 3.6.3 per l'approccio alla valutazione consolidata della rilevanza.



Figura 5: Soglie di rilevanza degli impatti potenziali unicamente a scopo illustrativo (la codifica dei colori della matrice deve essere determinata da ciascuna impresa secondo i criteri di cui all'ESRS 1, capitolo 3.4 *Rilevanza dell'impatto*).

Si noti che la rappresentazione grafica in questa figura serve solo come illustrazione di un possibile approccio alla visualizzazione delle conclusioni della valutazione dei criteri di rilevanza dell'impatto. L'ESRS 2, IRO-1 richiede inoltre che l'impresa spieghi in che modo ha determinato la rilevanza dell'impatto, comprese le soglie qualitative e quantitative utilizzate.



3.6.3 Considerazioni per gruppi e controllate

124. L'ESRS 1, Capitolo 7.6, *Rendicontazione consolidata ed esenzione delle controllate*, stabilisce che "le imprese che redigono il bilancio a livello consolidato devono garantire che tutte le controllate siano considerate in modo da consentire l'individuazione oggettiva di impatti, rischi e opportunità rilevanti" (ESRS 1, paragrafo 102).
125. Nell'effettuare la valutazione della rilevanza a livello di gruppo, il paragrafo 103 non richiede l'adozione di una soglia comune per una determinata questione di sostenibilità che sia la stessa per l'intero gruppo, ma piuttosto l'adozione di un approccio che sia allo stesso tempo coerente in tutto il gruppo e imparziale, cioè in grado di cogliere le specificità che possono esistere in una specifica controllata. La risposta alla FAQ 13 descrive gli approcci alla rilevanza top-down e bottom-up del gruppo. Tuttavia, esiste anche un'opzione ibrida in cui il punto di partenza è l'identificazione degli impatti comuni a tutto il gruppo (per esempio, quelli relativi all'ESRS E1, *Cambiamenti climatici* e all'ESRS S1, *Forza lavoro propria*), mentre l'approccio bottom-up per gli impatti specifici di una o più controllate viene valutato utilizzando le soglie per la valutazione della rilevanza a livello di gruppo (per ulteriori informazioni, fare riferimento al concetto di disaggregazione di cui al paragrafo 104 dell'ESRS 1 e descritto nella sezione 3.7 *Livello di disaggregazione*).

126. L'esempio dell'inquinamento riportato sopra illustra l'interazione tra la rilevanza a livello di gruppo e gli impatti che sono specifici di una controllata e non diffusi in tutto il gruppo. La gravità di un determinato impatto non cambia a prescindere dal fatto che l'approccio sia bottom-up o top-down.
127. In un gruppo, una questione può essere valutata come rilevante per via dell'aggregazione di diversi impatti derivanti da più controllate che, se valutati singolarmente da ciascuna di esse, non sarebbero considerati rilevanti. Questo è il caso in cui l'aggregazione di impatti della stessa natura tra siti o controllate risulta possibile e significativa (ad esempio, per questioni ambientali come le emissioni di gas serra, le emissioni di sostanze inquinanti o le materie prime per l'economia circolare). In altri casi, quando gli impatti negativi sui diritti umani avvengono nelle attività operative di una unica controllata all'interno di un grande gruppo aziendale, poiché gli impatti sono legati al contesto del Paese, possono comunque essere talmente gravi da rientrare nella soglia di rilevanza del gruppo. Questo è coerente con il paragrafo 55 dell'ESRS 1, in cui si afferma che può essere necessario effettuare la disaggregazione per controllata (si veda la FAQ 13 *Effettuare la valutazione della rilevanza dell'impatto quando l'impresa opera in settori diversi*).
128. Al contrario, oltre alla divulgazione di informazioni su questioni che sono rilevanti per il gruppo nella sua interezza, possono verificarsi situazioni in cui una questione è valutata come rilevante per alcune controllate prese singolarmente ma, nonostante l'aggregazione dei dati di tali controllate, la questione è valutata come non rilevante per il gruppo nel suo complesso. In questo caso, in base al paragrafo 103 dell'ESRS 1, l'impresa dovrebbe fornire informazioni su tale questione rilevante, per consentire un'adeguata comprensione degli impatti, dei rischi e delle opportunità specifici delle controllate interessate. In tal modo, nonostante l'assenza di una rendicontazione a livello di controllate a causa dell'applicazione dell'esenzione per le controllate, viene mantenuto un adeguato livello di trasparenza nel caso in cui l'impresa che effettua la rendicontazione identifichi *differenze significative tra gli IRO del gruppo e gli IRO di una o più delle sue società controllate* (si veda l'articolo 29 a, paragrafo 4, della CSRD). Ciò potrebbe includere, accanto ad altre informazioni descrittive pertinenti, metriche relative agli importi delle sole controllate. In questo caso sarebbero utili informazioni contestuali, per far capire che, nonostante sia rilevante per una o più controllate, la questione non è rilevante per il gruppo nel suo insieme e le cui entità sono incluse nell'informativa, incluso nelle metriche.
129. Pertanto, non esiste una soluzione unica per valutare i diversi impatti che derivano da una o più controllate all'interno del gruppo quando si definiscono le soglie del gruppo e si pondera l'importanza di una particolare controllata o gruppo di controllate, come illustrato in precedenza per le questioni ambientali e sociali. A seconda della natura degli impatti, possono essere utilizzate metodologie diverse e, se del caso, metodi di aggregazione diversi.
130. In relazione al paragrafo 103 dell'ESRS 1, le differenze significative tra le controllate e il gruppo sono legate ai modelli di business e agli aspetti trattati nel paragrafo 53 b) i) ii) dell'ESRS 2, IRO-1, ovvero attività, relazioni commerciali, aree geografiche e altri fattori. Analogamente, il paragrafo 104 dell'ESRS 1 chiarisce che le differenze significative devono essere valutate tenendo conto di circostanze quali i diversi settori e altri aspetti pertinenti ai fini del livello di disaggregazione (paragrafi 54-57 dell'ESRS 1), tra cui le differenze tra paesi o tra attività/siti significativi. Pertanto, un'impresa, che è un conglomerato che opera in diversi settori con diverse controllate al suo interno, potrebbe non essere in



grado di identificare impatti rilevanti diffusi che abbraccino tutto il gruppo, ma piuttosto impatti rilevanti legati alle controllate che non possono essere aggregati a livello di gruppo. Pertanto, le soglie utilizzate nella valutazione della rilevanza a livello di gruppo devono essere determinate in modo imparziale per evitare di escludere questi impatti rilevanti a livello di controllata. Per una holding di investimento, ciò significa esaminare gli impatti relativi agli investimenti nei diversi settori.

3.7 Esame approfondito della rilevanza finanziaria - Determinare le soglie

131. Gli ESRS non prescrivono l'uso di una specifica definizione di soglia per la rilevanza finanziaria. Tuttavia, l'ESRS 1, paragrafo RA 15, afferma che: 'Dopo avere individuato i rischi e le opportunità, l'impresa deve determinare quali siano rilevanti ai fini della rendicontazione. Per farlo deve basarsi su una combinazione tra: i) probabilità di accadimento e ii) entità potenziale degli effetti finanziari determinati sulla base di soglie appropriate. In questa fase deve considerare il contributo di tali rischi e opportunità agli effetti finanziari nel breve, medio e lungo periodo.
132. L'impresa può fare riferimento a soglie monetarie assolute o a soglie monetarie relative, come ad esempio una percentuale dell'importo corrispondente a una voce del suo bilancio, ai suoi ricavi, ai suoi costi, alle sue attività totali o al suo patrimonio netto. Approcci simili alla valutazione della rilevanza di una voce per la redazione del bilancio sono presenti nella prassi e possono essere una fonte di ispirazione. Tuttavia, l'impresa deve considerare che l'orizzonte temporale per la valutazione della rilevanza finanziaria nella rendicontazione di sostenibilità è più lungo dell'orizzonte temporale tipico considerato nel bilancio e nel *management commentary*. Ciò può comportare la necessità di considerare l'effetto cumulativo di una questione di sostenibilità su ricavi, costi, ecc. per un lungo periodo di tempo. Allo stesso modo, una soglia per la probabilità deve considerare la probabilità cumulativa per un periodo di tempo che copra anche l'orizzonte a lungo termine.
133. In questo contesto, la valutazione della rilevanza non può limitarsi alla portata degli effetti finanziari che incidono (o incideranno) sulle voci rilevate in bilancio. L'impresa deve anche considerare gli effetti finanziari associati alle dipendenze da risorse naturali e sociali che non soddisfano (ancora) i criteri per la rilevazione contabile (ESRS 1, paragrafi RA 14 e RA 15).
134. L'impresa dovrebbe inoltre considerare il fatto che una questione di sostenibilità può essere finanziariamente rilevante nonostante i suoi effetti finanziari non siano (attendibilmente) misurabili alla data di riferimento. In questo caso, le soglie si baseranno su fattori qualitativi e su intervalli di possibili effetti (alto/medio/basso), come nel caso dell'informativa finanziaria, in cui la rilevanza non si limita agli aspetti quantitativi, ma un'operazione può essere rilevante per via della sua natura (ossia, approccio qualitativo alla rilevanza). Inoltre, si noti che l'informativa sugli effetti finanziari attesi si applica in modo graduale come previsto dall'ESRS 1, Appendice C, ESRS 2, SBM-3.
135. Con riferimento all'approccio qualitativo alla rilevanza, vi sono circostanze in cui, a seconda del settore in cui opera l'impresa o delle caratteristiche del suo modello di business o delle sue attività operative, l'impresa è esposta a rischi reputazionali che sono di interesse per gli investitori. In questo caso, anche se non è possibile quantificare un effetto sui flussi di cassa, il rischio reputazionale



può influenzare la disponibilità di finanziamenti e/o il loro costo e può essere, pertanto, finanziariamente rilevante.

136. Quando l'impresa dispone di meccanismi di dialogo con i propri azionisti, investitori e finanziatori, può trarre vantaggio da questo dialogo continuo per corroborare la determinazione della/e soglia/e di rilevanza nel contesto della rilevanza finanziaria; lo scopo è quello di rendicontare sulle informazioni che, laddove omesse, errate o occultate, potrebbero ragionevolmente influenzare le decisioni che tali portatori di interessi prendono sulla base della sua dichiarazione sulla sostenibilità (ESRS 1, paragrafo 48).
137. Poiché molte questioni di sostenibilità che generano impatti rilevanti sono anche fonte di rischi e opportunità rilevanti, nella propria valutazione della rilevanza finanziaria, l'impresa deve considerare attentamente i collegamenti (fare riferimento al [Capitolo 3, Fase B e Fase C](#)).

4. Come si possono utilizzare altre fonti?⁵

4.1 Avvalersi dei principi GRI

138. Una valutazione effettuata in base ai principi GRI si concentra sulla rilevanza dell'impatto, ma non sulla dimensione della rilevanza finanziaria, in quanto i GRI non si basano sulla doppia rilevanza come gli ESRS (si veda il capitolo 2.1 *Implementazione del concetto di doppia rilevanza*). Tuttavia, la dimensione dell'impatto è la stessa nei principi universali GRI e negli ESRS, anche se la portata delle questioni ambientali, sociali e di governance nei GRI può non essere esattamente la stessa di quella degli ESRS. Pertanto, una valutazione effettuata secondo i principi universali GRI costituisce una buona base per la valutazione degli impatti secondo gli ESRS. La dimensione della rilevanza finanziaria deve essere aggiunta nel passaggio dal quadro di rendicontazione dei principi universali GRI a quello degli ESRS.
139. Esistono diverse sinergie per le imprese che attualmente rendicontano secondo il quadro di riferimento dei GRI 2021 in termini di:
 - a) processo di valutazione della rilevanza dell'impatto: il capitolo 3.3 dell'ESRS 1, l'IRO-1 e l'IRO-2 dell'ESRS 2 sono allineati nella sostanza ai principi universali GRI e la valutazione della rilevanza del GRI può essere il punto di partenza per la valutazione della doppia rilevanza degli ESRS, con un'adeguata integrazione della rilevanza finanziaria;
 - b) universo dei potenziali impatti identificati utilizzando i principi universali GRI, che, in linea di principio, sono compatibili con l'elenco delle questioni di cui al paragrafo RA 16 dell'ESRS 1 (e quindi anche con l'architettura degli ESRS). Inoltre, una valutazione di rilevanza secondo i principi GRI può informare il processo di identificazione degli impatti specifici per l'entità;
 - c) ruolo della *due diligence* e del coinvolgimento dei portatori di interessi, che è centrale per entrambi i quadri nell'informare la valutazione della rilevanza dell'impatto.

⁵ Il contenuto del presente capitolo riflette le opinioni di EFRAG, ma non è stato validato dai GRI, né dall'ISSB.



4.2 Avvalersi dei principi dell'ISSB

140. Per quanto riguarda le intenzioni e le aspettative dell'EFRAG, i criteri di rilevanza finanziaria e di rilevanza delle informazioni negli ESRS e il corrispondente approccio alla rilevanza dell'IFRS S1 sono allineati. I paragrafi seguenti illustrano tale allineamento.
141. La valutazione della rilevanza finanziaria nell'ESRS 1 corrisponde all'identificazione delle informazioni necessarie per i principali fruitori delle relazioni finanziarie di carattere generale nell'adozione di decisioni relative alla fornitura di risorse all'impresa (ESRS 1, paragrafo 48, allineato all'IFRS S1, paragrafo 1). La definizione di rilevanza finanziaria è allineata nei due principi.⁶
142. Poiché i criteri di rilevanza finanziaria dei due quadri normativi sono allineati, ci si aspetta che un'impresa che applica gli ESRS si conformi all'identificazione dei rischi e delle opportunità secondo gli IFRS utilizzando i risultati della propria valutazione della rilevanza finanziaria secondo gli ESRS. In altre parole, lo stesso processo di valutazione della rilevanza finanziaria può supportare l'identificazione dei rischi e delle opportunità sia ai fini IFRS che ESRS.
143. Il criterio generale per valutare la rilevanza delle informazioni e quindi per supportare l'identificazione delle informazioni da comunicare (ESRS 1, paragrafo 31) dovrebbe, nella maggior parte dei casi, basarsi sull'utilità per le decisioni (si veda il [Capitolo 2.3 Criteri per determinare la rilevanza delle informazioni](#)); questo è anche il criterio utilizzato nell'IFRS S1 per identificare le informazioni da comunicare (in quanto rilevanti). Mentre negli ESRS la valutazione di ciò che è utile per le decisioni prende in considerazione sia gli investitori che altri portatori di interessi, negli IFRS tale valutazione è limitata alla necessità di investitori da parte dei fruitori. Tuttavia, la dimensione della rilevanza finanziaria degli ESRS è focalizzata sugli investitori e, pertanto, è allineata anche all'IFRS S1. Ciò è compatibile con il principio generale della doppia rilevanza, in quanto il gruppo di dati informativi che soddisfa le esigenze degli investitori (rilevanza finanziaria) dovrebbe essere lo stesso che soddisfa le potenziali esigenze⁷ informative esterne di altri fruitori (sindacati, accademici, ecc.). I seguenti esempi illustrano questo concetto.
 - a) Le comunità interessate possono avere interesse a sapere se gli accantonamenti previsti per il ripristino dei siti produttivi inquinati sono sufficienti a coprire le attività di ripristino necessarie.

⁶ Sia per l'IFRS S1, sia per l'ESRS 1, le informazioni sono considerate rilevanti per i fruitori principali delle relazioni finanziarie di carattere generale se l'omissione, l'errata rappresentazione o l'occultamento di tali informazioni potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni che questi prendono sulla base della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa (ESRS) o dell'informativa finanziaria legata alla sostenibilità e della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa (IFRS S1). Inoltre, l'IFRS S1 richiede di comunicare le informazioni su tutti i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità che potrebbero ragionevolmente incidere sui flussi di cassa dell'entità, sul suo accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo termine. Secondo l'ESRS 2 SBM-3, l'impresa deve comunicare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti. Secondo l'ESRS 1, "una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario se genera rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un'influenza rilevante sullo sviluppo dell'impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine" (ESRS 1 paragrafo 49). Da notare: L'IFRS S1 non utilizza il termine "rilevanza finanziaria" ma "rilevanza".

⁷ Informazioni necessarie per capire come le questioni di sostenibilità influenzino lo sviluppo, le prestazioni e la posizione dell'impresa.

- b) I dipendenti attuali e potenziali potrebbero voler conoscere gli effetti finanziari previsti che potrebbero avere un impatto sulle loro prospettive all'interno dell'organizzazione (ad esempio, pensioni o formazione).
144. Infine, l'IFRS S1 (paragrafo 55) richiede che l'entità che effettua la rendicontazione faccia riferimento e consideri l'applicabilità delle tematiche di rendicontazione contenute nei principi SASB. Analogamente, in base all'ESRS 1 RA 4, un'impresa deve considerare i principi IFRS⁸ come una fonte di possibili informative specifiche per l'entità. Inoltre, le disposizioni transitorie dell'ESRS 1 (paragrafo 131 b) identificano i principi settoriali IFRS come una fonte di informazioni che un'impresa può utilizzare nella definizione della propria informativa specifica per l'entità in assenza di principi settoriali ESRS. Mentre chi ha redatto gli ESRS considera facoltativo l'utilizzo dei principi SASB (in quanto si tratta di una possibile fonte di informativa, ma non dell'unica), fornire una informativa specifica per l'entità, incluse le metriche settoriali, è un obbligo (si veda l'ESRS 1, paragrafo 11, da RA 1 a RA 5).

4.3 Avvalersi di strumenti internazionali di *due diligence*

145. La valutazione della **rilevanza** degli IRO di un'impresa si basa sul risultato della procedura di *due diligence*, ove presente, definita negli strumenti internazionali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (fare riferimento al **paragrafo 102 delle presenti Linee Guida**).
146. La procedura di *due diligence* include fasi di identificazione e valutazione degli impatti negativi causati dall'impresa e ai quali la stessa ha contribuito, nonché di quelli collegati alle sue attività operative, ai suoi prodotti o servizi mediante i suoi rapporti commerciali. Ciò può essere particolarmente utile quando si analizza la catena del valore a monte e a valle dell'impresa e si identificano gli impatti che vi hanno origine. Inoltre, gli strumenti di *due diligence* forniscono criteri che consentono alla direzione di attribuire priorità alle azioni in base alla gravità e alla probabilità degli impatti precedentemente identificati.
147. In tal senso, il processo di *due diligence* può aiutare un'impresa sia a) a identificare i propri impatti negativi effettivi e potenziali (si veda **la fase B nel Capitolo 3.2**) sia b) a valutarne la rilevanza ai fini della rendicontazione sulla base dei criteri di gravità e probabilità (si veda **la fase C nel Capitolo 3.3.1**). L'individuazione degli impatti rilevanti contribuisce anche all'individuazione dei rischi e delle opportunità rilevanti in termini di sostenibilità, che sono spesso una conseguenza di tali impatti.
148. Attraverso tale processo di *due diligence*, l'impresa può inoltre identificare i portatori di interessi sul cui coinvolgimento si basa la valutazione di rilevanza degli IRO.

4.4 Avvalersi di altri quadri di riferimento o fonti

149. Oltre agli altri quadri di riferimento e agli strumenti internazionali sopra menzionati, l'EFRAG ha collaborato con il TNFD per pubblicare una mappatura tra il quadro di riferimento del TNFD 2024 e le relative informative ambientali

⁸ I principi SASB sono considerati come materiale di standard-setting degli IFRS.

degli ESRS, in particolare gli ESRS E3-E5. Per la valutazione della rilevanza, l'approccio LEAP incorporato nel quadro di rendicontazione del TNFD può integrare e supportare l'identificazione delle questioni ambientali (fare riferimento all'ESRS E2, paragrafo RA 1, all'ESRS E3, paragrafo RA 1, all'ESRS E4, paragrafo RA 6 e all'ESRS E5, RA 1).

150. Un altro dato da utilizzare per identificare gli IRO, insieme ad altri dati pertinenti nella fase B del processo di valutazione della rilevanza (si veda il paragrafo RA 2 dell'ESRS 2), potrebbe essere costituito dai principi europei approvati dal Sistema Europeo di Normazione (standard ISO/IEC o CEN/CENELEC), che le imprese possono avere applicato (si veda il paragrafo RA 2 dell'ESRS 2).

5. Domande frequenti (FAQ)

5.1 FAQ sulla rilevanza dell'impatto

FAQ 1 La rilevanza dell'impatto si basa sulla rilevanza per l'impresa o per i portatori di interessi?

151. La rilevanza dell'impatto si basa sull'impatto dell'impresa sulle persone e sull'ambiente, che a loro volta rappresentano per l'impresa dei portatori di interessi coinvolti.
152. La portata della rilevanza dell'impatto include impatti sulle persone e/o sull'ambiente, connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. Per gli impatti effettivi o potenziali, la rilevanza è valutata in riferimento alla gravità di tali impatti sulle persone e/o sull'ambiente. Per valutare gli impatti, il coinvolgimento dei portatori di interessi è fondamentale, come descritto nella [FAQ 16](#) *Gli ESRS obbligano a coinvolgere attivamente i portatori di interessi?*
153. La rilevanza finanziaria, invece, si concentra sugli effetti delle questioni di sostenibilità sui flussi di cassa, sulla performance e sulla posizione finanziaria dell'impresa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo termine, in quanto tali effetti sono rilevanti per gli investitori dell'impresa.
154. Quando gli impatti rilevanti sono associati anche a rischi e opportunità rilevanti, essi sono rilevanti anche per l'impresa. Tuttavia, la rilevanza dell'impatto viene valutata in base alla sua gravità per le persone e per l'ambiente e non in base agli effetti che ha sull'impresa e sulle sue prospettive finanziarie.

FAQ 2 Cosa si intende con l'espressione l'impresa "collegata" ad un impatto?

155. Come spiegato in precedenza, la rilevanza dell'impatto comprende gli impatti connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla sua catena del valore, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. Un'impresa può essere collegata agli impatti in diversi modi, come descritto di seguito, in base agli strumenti internazionali di *due diligence*.
156. L'impresa può essere responsabile in prima persona degli impatti sulle persone o sull'ambiente se gli **impatti sono direttamente causati** dalle sue operazioni, prodotti o servizi. Esempi di tali casi includono:
 - a) l'esposizione dei lavoratori dell'impresa a condizioni di lavoro pericolose senza adeguate attrezzature di sicurezza;



- b) essere l'unica fonte di inquinamento dell'acqua potabile di una comunità a causa degli effluenti chimici dei propri processi produttivi;
 - c) per un impatto positivo, un produttore di energia che abbassa il costo dell'energia rinnovabile, consentendo a un maggior numero di clienti di passare all'energia rinnovabile, contribuendo così a mitigare il cambiamento climatico.
157. **Gli impatti ai quali l'impresa ha contribuito** sono quelli non causati direttamente e unicamente dalle operazioni, prodotti, o servizi dell'impresa ma in combinazione con un soggetto terzo. Pertanto, ogni azione od omissione da parte dell'impresa non provoca da sola l'impatto, ma lo provoca unitamente alle azioni o alle omissioni di un soggetto terzo. Ad esempio, diverse fabbriche locali rilasciano emissioni nocive che singolarmente sono al di sotto dei limiti di nocività. Tuttavia, insieme influiscono sulla qualità dell'aria della comunità locale, determinando un impatto negativo sulle persone e sull'ambiente.
158. Un altro esempio di contributo ad un impatto si ha quando un'impresa facilita o incentiva un'altra parte a causare o contribuire all'impatto, ad esempio cambiando ripetutamente i requisiti ai fornitori senza adeguare le scadenze di produzione e i prezzi, spingendo così i fornitori a violare gli standard lavorativi per poter effettuare la consegna.
159. **Gli impatti direttamente legati alle operazioni, ai prodotti o ai servizi dell'impresa provocati da un rapporto di affari** sono quelli in cui l'entità che causa l'impatto o vi contribuisce è legata all'impresa da un rapporto di affari. I rapporti di affari non si limitano ai rapporti contrattuali e ai partner con cui l'impresa interagisce in modo diretto. Questi includono anche gli attori dell'intera catena del valore a monte e a valle, anche oltre il primo livello - ad esempio, un fornitore che, in violazione degli obblighi contrattuali, subappalta il ricamo di capi di abbigliamento a lavoratori minori.
160. Il tipo di coinvolgimento (cioè avere causato, contribuito o essere direttamente collegati all'impatto) è importante in quanto potrebbe portare a un approccio diverso nell'affrontare gli impatti negativi. Tuttavia, non per questo gli impatti che sono direttamente collegati sono necessariamente meno rilevanti di quelli causati o ai quali si è contribuito, in quanto è la gravità a costituire la base per la valutazione della rilevanza.

FAQ 3: Quali sono gli IRO rilevanti nella catena del valore?

161. Si veda l'IG 2 FAQ 3: *Come dovrebbe essere organizzato il processo di valutazione della rilevanza per cogliere adeguatamente gli IRO rilevanti che si presentano nella catena del valore?*

FAQ 4: Gli impatti positivi possono andare a compensare quelli negativi?

162. No - gli impatti vanno valutati singolarmente, ossia, senza considerare altri impatti. Ciò significa che gli impatti positivi sull'ambiente e sulle persone non possono compensare quelli negativi.
163. Questo dipende dal seguente elenco non esaustivo di principi:
- a) diversa natura degli impatti: un'impresa non deve portare gli impatti positivi a compensazione degli impatti negativi di diversa natura (nell'anno di riferimento o negli anni futuri). Ciò è coerente con l'ESRS1, paragrafo 56: '... L'impresa non aggrega le voci rilevanti di natura diversa'



- né con le caratteristiche qualitative delle informazioni (QC 8 Appendice B dell'ESRS 1);
- b) tempistica degli impatti: un'impresa non deve compensare gli effettivi impatti negativi/positivi nell'anno di riferimento con gli impatti positivi/negativi della stessa natura negli anni futuri;
 - c) operazioni proprie o catena di valore a monte/a valle: un'impresa non deve compensare gli impatti nelle operazioni proprie con gli impatti nella catena di valore a monte/a valle.
164. Sebbene i concetti di netting e compensation/offsetting siano diversi, non è consentito considerarli nella valutazione della rilevanza dell'impatto. Nei principi tematici sono incluse regole specifiche su compensation/offsetting L'ESRS E1, *Cambiamenti climatici* e l'ESRS E4, *Biodiversità ed ecosistemi* includono regole specifiche sulle modalità con cui rendicontare sui crediti di carbonio e crediti di biodiversità per le questioni rilevanti.

5.2 FAQ sulla rilevanza finanziaria

FAQ 5: Le informazioni rilevanti per il bilancio sono le stesse di quelle per la dichiarazione sulla sostenibilità?

165. No, non sono le stesse. Tuttavia, l'obiettivo rimane lo stesso.
166. La valutazione della rilevanza finanziaria delle informazioni dipende dal fatto che queste siano ritenute rilevanti per l'assunzione delle decisioni da parte di chi fornisce, o potrà fornire in futuro, risorse all'impresa. L'ambito della rilevanza finanziaria ai fini della dichiarazione sulla sostenibilità si configura come un ampliamento dell'ambito di rilevanza utilizzato per determinare le informazioni da includere nel bilancio dell'impresa (ESRS 1, paragrafo 47). Mentre il concetto di rilevanza non differisce tra i principi ESRS e i principi contabili, sono diverse le informazioni che è probabile siano rilevanti secondo i due gruppi di principi. I principi applicati per la redazione del bilancio (in base agli IFRS o ai principi contabili generalmente accettati a livello locale, *Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs)*), come descritti nel quadro concettuale sull'informativa finanziaria degli IFRS, delineano in modo chiaro ciò che dovrebbe essere contabilizzato sulla base dei criteri di rilevazione delle attività e delle passività, nonché dei ricavi e dei costi. Di conseguenza, nel definire le soglie per la rilevanza finanziaria utilizzate nella predisposizione della dichiarazione sulla sostenibilità, si potrebbe trarre ispirazione dai criteri e dalle soglie utilizzati per la redazione del bilancio.
167. Le differenze tra le informazioni che è probabile siano finanziariamente rilevanti per i bilanci e le informazioni che è probabile siano finanziariamente rilevanti per le dichiarazioni sulla sostenibilità riguardano i seguenti aspetti.
- a) La rendicontazione di sostenibilità include l'indicazione degli effetti finanziari attesi di rischi o opportunità rilevanti che non sono rilevati o non sono ancora pienamente rilevati dalla rendicontazione finanziaria alla data di riferimento del bilancio. Si può ragionevolmente prevedere che questi possano avere effetti finanziari per l'impresa. Pertanto, è più probabile che i rischi e le opportunità che non sono ancora rilevanti per il bilancio possano esserlo per la dichiarazione sulla sostenibilità, dove esistono diversi principi sottostanti per fornire informazioni su attività e passività



(o su risorse/opportunità e rischi prima che soddisfino la definizione contabile di attività e passività).

- b) Nella dichiarazione sulla sostenibilità le informazioni sul gruppo sono più ampie per includere le informazioni sui rischi e le opportunità rilevanti derivanti dalle sue relazioni commerciali, quindi nella catena del valore a monte e a valle. Pertanto, è più probabile che le informazioni sui rischi e le opportunità derivanti dalla catena del valore dell'impresa a monte e a valle possano essere rilevanti per la dichiarazione sulla sostenibilità, ma non essere incluse nel bilancio.
- c) I potenziali eventi futuri possono indurre a comunicare, nella dichiarazione sulla sostenibilità del periodo corrente, i rischi e le opportunità attesi legati alla sostenibilità, mentre il bilancio solitamente contabilizza i rischi in base agli eventi passati. Pertanto, è più probabile che le informazioni prospettiche (come gli effetti finanziari attesi) diventino rilevanti nella dichiarazione sulla sostenibilità.
- d) Gli orizzonti temporali possono essere più lunghi nella dichiarazione sulla sostenibilità, poiché non sono vincolati dagli orizzonti utilizzati nel bilancio (come la vita utile delle attività).

FAQ 6: La rilevanza finanziaria per la dichiarazione sulla sostenibilità si limita agli effetti presentati nel bilancio?

168. No – come indicato nella *FAQ 5 Le informazioni rilevanti per il bilancio sono le stesse di quelle per la dichiarazione sulla sostenibilità?* gli elementi alla base della redazione del bilancio e della dichiarazione sulla sostenibilità e i rispettivi orizzonti temporali sono diversi. I concetti di effetti finanziari correnti e attesi definiti nell'Allegato 2 dell'Atto Delegato distinguono tra:
- a) effetti finanziari già cristallizzati e rilevati nel bilancio primario (ossia effetti finanziari correnti);
 - b) effetti finanziari che non soddisfano i criteri di rilevazione per l'inclusione nel bilancio dell'esercizio di riferimento (ossia effetti finanziari attesi).
169. Comunicare alcuni effetti finanziari associati a questioni di sostenibilità rilevanti nella dichiarazione sulla sostenibilità va oltre ciò che viene richiesto di rilevare e quantificare nel bilancio primario e di esporre nelle note al bilancio. In particolare, gli effetti finanziari che derivano dai rischi e dalle opportunità devono essere comunicati a prescindere dal loro trattamento contabile quando questi hanno (o si può ragionevolmente prevedere che abbiano) un'influenza rilevante sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa nel breve, medio e lungo periodo. I rischi e le opportunità legati alla sostenibilità possono derivare da eventi passati o futuri e possono avere effetti finanziari legati:
- a) ad attività e passività già rilevate nell'informativa finanziaria. Le potenziali rettifiche al valore contabile che sono di interesse per i fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità possono non soddisfare i criteri contabili per la rilevazione in bilancio alla data di chiusura del bilancio, anche se tali effetti finanziari attesi sono riportati nella dichiarazione sulla sostenibilità, data la loro rilevanza per i fruitori. Per esempio, tali rettifiche possono includere le riduzioni di valore che potrebbero derivare da una potenziale chiusura di impianti in un'area con scarsità d'acqua;



- b) attività, passività, ricavi e costi che possono essere rilevati nel bilancio solo in una fase successiva, ma che sono utili per i fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità - ad esempio, le imminenti modifiche alle leggi sul lavoro in base alle quali i lavoratori delle piattaforme vengono classificati come dipendenti con il diritto al salario minimo e ad altri benefici di protezione sociale, e gli effetti finanziari si riflettono nei bilanci futuri;
- c) fattori di creazione di valore che non soddisfano i criteri di rilevazione per il bilancio, ma che contribuiscono alla generazione di flussi di cassa e allo sviluppo dell'impresa. Questi possono includere beni immateriali generati internamente, come il capitale umano, che potrebbero essere descritti nella dichiarazione sulla sostenibilità.

5.3 FAQ sul processo di valutazione della rilevanza

FAQ 7: Con quale frequenza un'impresa dovrebbe aggiornare la propria valutazione della rilevanza della sostenibilità?

- 170. La CSRD definisce la frequenza della rendicontazione di sostenibilità in base agli ESRS come annuale poiché fa parte della relazione dell'impresa sulla gestione. Di conseguenza, l'impresa è tenuta a determinare, a ogni data di riferimento, i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti, nonché le informazioni rilevanti da includere nella dichiarazione sulla sostenibilità.
- 171. Tuttavia, se sulla base di evidenze appropriate, l'impresa conclude che il risultato della valutazione della rilevanza del periodo precedente è ancora rilevante alla data di riferimento, la predisposizione della dichiarazione sulla sostenibilità può utilizzare le conclusioni raggiunte in precedenza. Questo può essere vero se l'impresa valuta che non sono sopraggiunti cambiamenti rilevanti nella propria struttura organizzativa e operativa e nei fattori esterni che potrebbero generare nuovi IRO o modificare quelli esistenti o che potrebbero avere un impatto sulla rilevanza di una specifica informativa. Esempi di fatti e circostanze rilevanti modificati (cioè, fattori scatenanti) possono essere:
 - a) un'importante operazione di fusione e acquisizione che porti a una nuova attività, all'ingresso in un nuovo settore o a un cambiamento significativo nelle attività operative;
 - b) un cambiamento significativo dei principali fornitori o delle prassi della catena di approvvigionamento (incluso l'ingresso in un nuovo contesto geografico con rischi contestuali significativi, come la mancanza di adesione ai principi sui diritti umani);
 - c) un evento globale, come una pandemia, o l'avvio di un nuovo rapporto commerciale importante che potrebbe avere un forte impatto sui diritti umani;
 - d) l'ingresso in un nuovo mercato o l'avvio di una nuova linea di business, o l'uscita da un mercato esistente e la chiusura di una linea di business esistente;
 - e) un cambiamento nelle convenzioni sociali, nelle evidenze scientifiche o nelle esigenze dei fruitori che potrebbe influenzare le caratteristiche di gravità (ad esempio, il livello di controllo pubblico aumenta significativamente su una questione rispetto ai periodi precedenti



oppure dei nuovi studi forniscono le prove sulla tossicità di una sostanza).

172. L'analisi effettuata per la predisposizione della dichiarazione sulla sostenibilità per ogni periodo di riferimento deve essere sufficientemente solida e proporzionata per cogliere eventuali cambiamenti rispetto al periodo o ai periodi precedenti, anche nella catena del valore. L'impresa può effettuare un aggiornamento annuale delle proprie valutazioni precedenti, concentrandosi sugli impatti, i rischi e le opportunità che sono influenzati dai cambiamenti identificati (ad esempio, a seguito dei cambiamenti, alcuni di essi potrebbero cessare di essere rilevanti e potrebbero emergere altri impatti, rischi e opportunità rilevanti).
173. Sebbene sia possibile eseguire un aggiornamento annuale incentrato sulle conseguenze dei cambiamenti identificati, la valutazione della rilevanza è un processo dinamico soggetto all'evoluzione intrinseca dell'impresa ed è necessario tenerne conto per un aggiornamento su base continuativa.

FAQ 8: L'impresa può considerare unicamente le questioni di sostenibilità di cui all'ESRS 1 RA 16?

174. No - Nell'ESRS 1, paragrafo AR16 si afferma: 'L'utilizzo di tale elenco non sostituisce il processo di determinazione delle questioni rilevanti. L'elenco è uno strumento di ausilio per la valutazione della rilevanza dell'impresa. Nel determinare le questioni rilevanti, l'impresa è comunque tenuta a considerare la propria situazione specifica'. Alcune imprese possono disporre di un elenco di temi rilevanti derivanti da precedenti valutazioni di rilevanza dell'impatto (ad esempio, la rendicontazione in base ai principi universali GRI) e utilizzare l'elenco dell'ESRS 1, paragrafo RA 16, come descritto nella fase B del Processo di valutazione della rilevanza, capitolo 3.2.
175. L'elenco riportato nel paragrafo RA 16 dell'ESRS è un buon punto di partenza per l'identificazione delle questioni di sostenibilità, ma non dovrebbe essere utilizzato come una checklist in sostituzione della valutazione della rilevanza. Si tratta di un inventario delle questioni di sostenibilità trattate nell'ESRS tematico non settoriale. Anche le questioni settoriali di sostenibilità⁹ e quelle specifiche per l'entità (si veda l'ESRS 1 paragrafo 11) dovrebbero essere considerate tra le prime in questo elenco.
176. Poiché gli ESRS settoriali non sono ancora stati completati, le questioni di sostenibilità settoriali devono essere identificate e valutate su base individuale fino all'emanazione dei principi settoriali (cfr. ESRS 1, paragrafo 131 b).

⁹ I futuri ESRS settoriali identificheranno, ove appropriato, ulteriori questioni di sostenibilità.



FAQ 9: Come vanno considerati gli orizzonti temporali nell'analisi della doppia rilevanza?

177. Una questione di sostenibilità potrebbe essere rilevante dal punto di vista dell'impatto o della prospettiva finanziaria nel breve, medio o lungo termine. Per questo motivo, l'orizzonte temporale è una componente essenziale della valutazione della rilevanza che deve essere preso in considerazione nel processo.

I paragrafi da 77 a 81 dell'ESRS 1 definiscono i termini standardizzati per l'orizzonte temporale e offrono la possibilità di selezionare orizzonti specifici per le entità per il medio e lungo termine.

178. Nell'analisi della doppia rilevanza, quando si valutano impatti, rischi e opportunità, possono essere considerati gli orizzonti di breve, medio e lungo termine:

- a) ai fini di una corretta **comprensione** dei fatti e delle circostanze dell'impresa così da definire un appropriato orizzonte temporale sulla base del contesto dell'impresa;
- b) ai fini di una corretta **identificazione** dell'elenco delle questioni di sostenibilità, in quanto l'impresa ha bisogno di riflettere l'intero orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine) per stabilire se gli IRO possano verificarsi o meno;
- c) ai fini della **valutazione** delle questioni rilevanti, per le quali l'impresa può valutare se gli aspetti finanziari legati ad un impatto rilevante possano realizzarsi in un orizzonte temporale diverso per un altro impatto. Inoltre, le soglie di rilevanza potrebbero essere influenzate dall'orizzonte temporale.

Esempio di nuova normativa

Una nuova normativa vieta l'uso di microplastiche nei processi produttivi nel medio termine. L'impresa, che utilizza microplastiche nella sua produzione, ha identificato un rischio rilevante derivante da questo aspetto nel breve e medio termine, ma non nel lungo termine. L'impresa sta adattando i suoi processi produttivi e sta investendo in vista dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Esempio di riduzione di valore delle attività

Gli effetti finanziari delle attività attualmente utilizzate che potrebbero subire una riduzione di valore nel lungo periodo a causa dei cambiamenti ambientali potrebbero non essere rilevanti, in quanto le attività saranno completamente ammortizzate nel medio periodo.

FAQ 10: La valutazione degli IRO dovrebbe fare affidamento sulle informazioni di natura quantitativa?

179. Ove possibile, sì, in quanto le misure quantitative degli IRO sono evidenze obiettive della loro rilevanza. Tuttavia, è riconosciuto che le informazioni di natura qualitativa sono spesso utili di per sé nel caratterizzare la valutazione della rilevanza. Le informazioni di natura qualitativa possono fornire un contesto rilevante ai fini della comprensione delle misure quantitative.

180. Il livello di assicurazione che l'impresa cerca nelle informazioni di natura quantitativa dipende dal fatto se si tratti di dati corroborati scientificamente e sul consenso raggiunto su un dato impatto. Ad esempio, rapporti globali o informazioni di settore su un determinato tema, come gli impatti negativi sulla perdita di biodiversità, potrebbero fornire le informazioni quantitative necessarie senza che l'impresa debba sostenere ulteriori costi di ricerca o di raccolta dati.



181. Le informazioni quantitative non sono sempre disponibili oppure possono dare origine ad ulteriori costi. Quando un'analisi qualitativa è sufficiente all'impresa per concludere ragionevolmente che una questione è "non rilevante" o "rilevante", ulteriori informazioni quantitative non aggiungerebbero alcun valore alla valutazione della rilevanza. Man mano che il processo di valutazione della rilevanza si evolve nel tempo, l'impresa può ridefinire l'equilibrio tra informazioni qualitative e quantitative.

Esempio di gravità

Se l'impresa, sulla base di criteri qualitativi, conclude che un impatto connesso all'impresa si colloca al limite tra ciò che è rilevante e ciò che è non rilevante, può considerare le informazioni quantitative in base alla gravità (ossia, all'entità o alla portata) descritte di seguito per valutare la rilevanza degli impatti. Può considerare, per esempio:

1. la quantità di acqua utilizzata in un'area con scarsa disponibilità idrica; ovvero
2. il numero di persone verosimilmente coinvolte in una comunità in cui abbia un sito di produzione.

182. Le informazioni quantitative sarebbero, tuttavia, di interesse quando un tema sia a metà tra il rilevante e il non rilevante in base alle informazioni qualitative e/o quando ci siano punti di vista diversi su questo. In tal caso, la quantificazione potrebbe corroborare la conclusione.

183. In questo contesto l'impresa può adottare misure di impatti ispirate dagli indicatori nella sezione Metriche e Obiettivi degli ESRS tematici.

FAQ 11: Le dimensioni degli IRO di una questione di sostenibilità dovrebbero essere aggregate per la valutazione di rilevanza?

184. No - anche se l'impatto e la rilevanza finanziaria sono correlate tra loro e si dovrà tenere conto delle interconnessioni tra le due dimensioni (si veda l'ESRS 1 Capitolo 3.3. *Doppia rilevanza*), una questione di sostenibilità non deve essere rilevante per entrambe le dimensioni per poter essere considerata rilevante ai fini della rendicontazione.

185. Per esempio, un'impresa dell'industria estrattiva ha valutato la salute e la sicurezza come un impatto negativo rilevante a causa della frequenza e della gravità degli incidenti sul lavoro nella sua sede. Tuttavia, gli effetti finanziari attuali non sono considerati finanziariamente rilevanti. Pertanto, gli impatti, i rischi e le opportunità relativi a tale questione non sono stati aggregati e la questione è considerata rilevante solo dal punto di vista della rilevanza dell'impatto.

FAQ 12: La valutazione della rilevanza dovrebbe essere documentata/comprovata?

186. Gli ESRS non prescrivono una documentazione specifica in quanto ciò esula dall'ambito di cui essi si occupano, ma è ragionevole aspettarsi che sia necessario un certo livello di documentazione a fini interni.

187. Tale documentazione potrebbe informare i responsabili delle attività di governance in merito al processo di rendicontazione della sostenibilità (si veda l'ESRS 2, GOV- 2) in modo da preparare al meglio l'informativa ESRS 2, IRO-1 e aiutare i soggetti che rilasciano l'attestazione della conformità a svolgere il proprio lavoro.

188. La CSRD modifica la direttiva contabile per quanto riguarda la definizione del



contenuto della relazione sulla gestione in relazione alle informazioni sulla sostenibilità e alla loro digitalizzazione (in particolare l'articolo 19a e l'articolo 29a) e ha introdotto l'obbligo di attestazione della dichiarazione sulla sostenibilità (in particolare, l'articolo 34). Le regole in tema di documentazione e il livello di evidenza per supportare la valutazione della rilevanza (cioè, ESRS 2, IRO-1 e 2 e ESRS, SBM-3) non sono descritti negli ESRS.

FAQ 13: Effettuare la valutazione della rilevanza dell'impatto quando l'impresa opera in settori diversi

189. Gli ESRS non prescrivono un processo specifico per la valutazione della rilevanza, in quanto non esiste un unico processo adatto a tutte le imprese, incluse le imprese globali diversificate.
190. L'impresa madre (secondo la definizione dell'ESRS 1, capitolo 7.6) effettua la valutazione della rilevanza per il gruppo consolidato per quanto riguarda impatti, rischi e opportunità rilevanti del gruppo (secondo l'articolo 29a della CSRD), indipendentemente dalla struttura giuridica del gruppo e dall'aggregazione utilizzata per preparare l'informativa nella dichiarazione consolidata sulla sostenibilità. Per comprendere il quadro concettuale e l'esempio offerto sull'inquinamento di una controllata, si rimanda alla sezione 3.6.3 delle presenti linee guida per l'implementazione.
191. L'impresa madre può effettuare la valutazione della rilevanza utilizzando diversi approcci o una combinazione di due. Questi due approcci sono:
 - a) un **approccio top-down**, con una valutazione effettuata a livello di gruppo, coinvolgendo o consultando le controllate, anche per ricevere le informazioni necessarie; e/o
 - b) un **approccio bottom-up**, con una valutazione effettuata a livello di controllate e il consolidamento dei risultati a livello di gruppo.
192. Un'impresa può avere una serie di questioni di sostenibilità provenienti da diverse controllate, per le quali, nell'ambito della valutazione della rilevanza a livello di gruppo, sono stati individuati diversi livelli di gravità. Ad esempio, potrebbe avere un impatto di gravità elevata derivante da un flusso di ricavi esiguo e un impatto di gravità media causato dal proprio flusso di ricavi principale. Pertanto, nel definire le soglie (si veda la [fase C nel Capitolo 3.3](#)) l'impresa madre di un gruppo che opera in settori diversi deve considerare un livello di coerenza appropriato nelle metodologie quando stabilisce soglie appropriate per l'intero gruppo, tenendo allo stesso tempo in considerazione le potenziali differenze che esistono nell'esposizione agli impatti, ai rischi e alle opportunità a livello di singole controllate, ove appropriato. Ad esempio, in un conglomerato che opera in diversi settori, la valutazione di rilevanza condotta per ciascun settore avrà le sue peculiarità. (Fare riferimento al [Capitolo 3.6 Esame approfondito della rilevanza dell'impatto – Determinare le soglie](#)). Inoltre, l'impresa non può semplicemente aggregare i diversi impatti tra le varie controllate o i vari settori in cui opera e applicare una soglia di gruppo a tutti, perché rischia di omettere le informazioni. In alcuni casi, gli impatti negativi non possono essere aggregati, ad esempio quando si tratta di impatti di elevata gravità, come la violazione dei diritti umani, che devono essere considerati su base individuale, cioè a livello di controllata o di Paese (si veda l'ESRS 1, paragrafo 103 e livelli di disaggregazione).
193. L'impresa dovrebbe prendere in considerazione gli IRO o le questioni comunemente associate ai propri settori, alle proprie ubicazioni geografiche o



a una specifica controllata (si veda la [Fase A nel Capitolo 3.1](#)). In questo caso, i principi di settore aiuteranno a identificare gli impatti, i rischi e le opportunità e a valutarli.

FAQ 14: L'implementazione di principi settoriali specifici creerà eventuali nuovi temi o sotto-temi da considerare nella valutazione della rilevanza?

194. Sì, può farlo. I principi settoriali specifici aggiungeranno un ulteriore livello ai principi non settoriali e li integreranno pienamente per un dato sotto tema/sotto sotto tema o potranno aumentare il numero di sotto temi/sotto sotto temi.
195. Entrambe le serie di principi avranno un'architettura coerente. I principi settoriali forniranno un elenco e una descrizione delle questioni di sostenibilità comuni al settore e si baseranno sull'ESRS 1, paragrafo RA 16.
196. Come misura temporanea prima dell'adozione dei principi settoriali specifici, l'impresa può utilizzare la disposizione transitoria relativa all'informativa specifica dell'entità (si veda l'ESRS 1, capitolo 10.1). Ciò consente alle imprese di portare avanti la loro precedente informativa sulla sostenibilità o di definire un'informativa aggiuntiva utilizzando le migliori pratiche o altri quadri di riferimento (ad esempio, gli orientamenti aziendali degli IFRS o i principi settoriali della GRI) per l'informativa specifica dell'entità (secondo il paragrafo 11 dell'ESRS 1), a condizione che tali informazioni soddisfino le caratteristiche qualitative dell'informativa di cui all'Appendice B dell'ESRS 1. La disposizione transitoria si applica alle prime tre dichiarazioni sulla sostenibilità dell'impresa.

5.4 FAQ sul coinvolgimento dei portatori di interessi - Rilevanza dell'impatto

FAQ 15: Ai fini processo di valutazione della rilevanza, gli ESRS prevedono un dialogo attivo con i portatori di interessi coinvolti?

197. Gli ESRS richiedono la comunicazione della valutazione di rilevanza e dei suoi risultati, ma non impongono un comportamento specifico sul coinvolgimento dei portatori di interessi o sul processo di *due diligence*.
198. Tuttavia, il paragrafo 45 dell'ESRS 1 afferma che la valutazione della rilevanza dell'impatto è informata dal processo di *due diligence* dell'impresa. Il paragrafo 24 dell'ESRS 1 indica inoltre il coinvolgimento dei portatori di interessi come elemento centrale della valutazione della rilevanza. L'impegno con i portatori di interessi coinvolti è uno strumento che supporta i processi aziendali dell'impresa (ad esempio, il dovere di diligenza) e la gestione delle questioni di sostenibilità. Nella predisposizione della dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può sfruttare l'impegno con i portatori di interessi coinvolti nell'ambito del processo di *due diligence*, se applicabile.
199. Il coinvolgimento dei portatori di interessi informa l'identificazione e la valutazione degli impatti rilevanti. Ciò può aiutare a valutare la gravità, la probabilità e gli orizzonti temporali, oltre a garantire la completezza degli impatti rilevanti identificati. Fare riferimento al [Capitolo 3.5 Ruolo e approccio ai portatori di interessi nel processo di valutazione della rilevanza](#).



FAQ 16: L'impresa può dare priorità ad alcune categorie di portatori di interessi per il processo di valutazione della rilevanza? In che modo?

200. Il coinvolgimento dei portatori di interessi aiuta l'impresa a capire quali questioni di sostenibilità siano per loro fonte di preoccupazioni e in che modo ne sono influenzati. Tali informazioni possono essere utili ai fini della valutazione. Per maggiori informazioni, si veda il [Capitolo 3.5 Ruolo e approccio ai portatori di interessi nel processo di valutazione della rilevanza](#).
201. L'ESRS 1, paragrafo 22 a) recita: 'i portatori di interessi coinvolti: le persone o i gruppi i cui interessi sono o potrebbero essere influenzati (positivamente o negativamente) dalle attività dell'impresa e dai suoi rapporti commerciali diretti e indiretti lungo la catena del valore;'. Il concetto di "principali portatori di interessi" (o "rilevanti portatori di interessi", secondo gli strumenti internazionali) si basa sull'idea che non tutti i portatori di interessi saranno ugualmente influenzati dalle attività dell'impresa. Inoltre, l'impresa deve identificare quali opinioni dei portatori di interessi devono essere prese in considerazione in relazione a un'attività specifica. Si basa inoltre sull'idea che il grado di impatto sui portatori di interessi possa informare il grado di impegno specifico per la definizione delle priorità.
202. L'impresa può considerare la possibilità di coinvolgere i portatori di interessi o i loro rappresentanti per stabilire se sono influenzati o meno, in caso non sia manifesto.
203. L'impresa può non coinvolgere tutti i portatori di interessi in tutte le questioni di sostenibilità. Il coinvolgimento dei portatori di interessi che non sono influenzati dalla specifica questione di sostenibilità non è significativo. Pertanto, l'impresa può coinvolgere gruppi diversi di portatori di interessi per questioni diverse.

FAQ 17: Qual è il ruolo dei portatori di interessi silenziosi e come devono essere considerati?

204. Ci possono essere portatori di interessi che non possono esprimere le proprie preoccupazioni, e negli ESRS la natura è stata identificata come un portatore di interessi silenzioso (ESRS 1, paragrafo RA 7). La natura è una parte essenziale del contesto di sostenibilità dell'impresa e della catena del valore in cui questa opera. A differenza di altri portatori di interessi, la natura non è in grado di esprimere le proprie preoccupazioni da sola, né verbalmente, né per iscritto. I dati provenienti da fonti scientifiche (ad esempio, studi scientifici sui confini del pianeta o dati validati scientificamente) possono dare voce alla natura, in quanto possono spiegarne lo stato, ad esempio la salute delle colonie di uccelli, lo stato dei corpi idrici o le condizioni di una foresta.
205. I canali di monitoraggio delle preoccupazioni dei portatori di interessi silenziosi possono fornire un contributo prezioso alla valutazione della rilevanza per gli impatti, le dipendenze e, ove applicabile, i conseguenti rischi e opportunità per l'impresa.
206. Esempi di considerazione dei portatori di interessi silenziosi possono includere:
 - a) identificare i portatori di interessi silenziosi che possono essere influenzati dalle attività dell'impresa e gli impatti potenziali effettivi e associati dell'impresa;
 - b) ricerca per comprendere gli impatti potenziali o effettivi su questi portatori di interessi, come revisioni di studi scientifici, articoli e



valutazioni di impatto ambientale. Tale ricerca può essere condotta a livello globale (ad esempio, i confini planetari per la biodiversità) o locale (ad esempio, attraverso l'impatto sui corpi idrici sottoposti a stress o identificando le tipologie di specie impattate);

- c) l'utilizzo di deleghe, come ad esempio nel caso di organizzazioni che rappresentano legittimamente, o che l'impresa ritiene rappresentino in modo appropriato, i portatori di interessi silenziosi. Per le considerazioni sulla natura, l'impresa può prendere in considerazione organizzazioni che valutano lo stato attuale e futuro dell'ecosistema, delle risorse idriche o del clima;
- d) verificare i risultati della stima degli impatti potenziali sulla base di consultazioni con esperti, collaborazioni con ONG e altri portatori di interessi.

5.5 FAQ sulla aggregazione/disaggregazione

FAQ 18: L'impresa utilizza gli stessi criteri per definire il livello di disaggregazione in tutti gli IRO?

207. No - ai fini della rilevanza, la disaggregazione degli impatti rilevanti deve riflettere equamente la gravità degli impatti effettivi ovvero la gravità e la probabilità degli impatti potenziali e può essere diversa per i vari impatti rilevanti. Per i rischi e le opportunità, dovrebbe riflettere l'entità degli effetti finanziari attuali, mentre per gli effetti finanziari attesi dovrebbe rifletterne l'entità e la probabilità. Il principio è quello di evitare di omettere la specificità e il contesto necessari per interpretare le informazioni e di evitare l'aggregazione di elementi rilevanti di natura diversa. Tale concetto viene espresso nell'ESRS 1, paragrafo 54: 'Quando è necessario ai fini di una corretta comprensione dei relativi *impatti*, *rischi* e opportunità rilevanti, l'impresa disaggrega le informazioni comunicate:
- a) per paese, in presenza di variazioni significative in termini di impatti, rischi e opportunità rilevanti nei vari paesi e quando la presentazione delle informazioni a un livello di aggregazione maggiore (ad esempio, regione) occulterebbe informazioni rilevanti riguardanti impatti, rischi od opportunità; o
 - b) per luogo significativo o attivo significativo, quando gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti sono dipendono in larga misura da uno specifico luogo o attivo invece di presentare le informazioni ad un livello di aggregazione maggiore (ad esempio, paesi).'
208. Il paragrafo 55 dell'ESRS 1 chiarisce che nel definire l'approccio alla disaggregazione delle informazioni comunicate, l'impresa deve, per ragioni di coerenza, considerare l'approccio adottato per la valutazione della rilevanza.



Esempi di criteri di disaggregazione

- Quando si valuta la rilevanza degli impatti relativi all'uso dell'acqua, un criterio da considerare per la disaggregazione potrebbe essere basato sulla vulnerabilità allo stress idrico per area geografica o, se appropriato, per sito.
- Gli impatti del lavoro minorile, la cui gravità può dipendere da leggi e normative specifiche del Paese e dalle pratiche del mercato del lavoro; pertanto, il criterio potrebbe essere la disaggregazione a livello di Paese.
- Un'impresa che opera nel settore dell'abbigliamento ha controllate in diversi Paesi, e, nel complesso, i salari adeguati e la contrattazione collettiva non sono stati considerati come impatti rilevanti. Tuttavia, c'è un Paese che presenta un rischio elevato di impatti negativi a causa delle attuali condizioni di lavoro, ben documentate nei rapporti delle Nazioni Unite sui diritti umani. L'impresa ha controllate con il 15% della forza lavoro del gruppo, che pagano al di sotto dei salari adeguati al Paese, e non vengono stipulati accordi di contrattazione collettiva. Per identificare gli impatti negativi rilevanti, la valutazione della rilevanza dovrebbe tenere conto della disaggregazione a livello di Paese. Una disaggregazione simile potrebbe essere prevista per un'impresa che ha siti di produzione in diversi Paesi o regioni per gli impatti legati all'inquinamento o che svolge attività commerciali in Paesi in cui si osservano rischi più elevati di corruzione e concussione a confronto.

209. Laddove la gravità degli impatti potrebbe essere occultata dalla aggregazione dei dati, l'impresa dovrebbe disaggregare per Paese, sito, attività o controllata per soddisfare le caratteristiche qualitative delle informazioni, ossia la pertinenza e la rappresentazione fedele. In tal modo, nel comunicare la gravità del relativo impatto, l'impresa fornirà una rappresentazione accurata e veritiera. La disaggregazione dei dati deve concentrarsi sui fatti e sulle circostanze specifici dell'impresa che effettua la rendicontazione. Pertanto, l'impresa potrebbe adottare un diverso livello di disaggregazione per due questioni di sostenibilità distinte all'interno dello stesso tema (ad esempio, la propria forza lavoro: salari adeguati e formazione e sviluppo), e ciò sarebbe appropriato a seconda delle circostanze.

210. Per quanto riguarda i rischi e le opportunità, si tratta di stabilire se l'aggregazione possa occultare informazioni che potrebbero influenzare le decisioni degli investitori di fornire finanziamenti all'impresa.

211. Come descritto nel paragrafo 55 dell'ESRS 1, le informazioni contenute nella dichiarazione sulla sostenibilità devono tenere conto del livello di disaggregazione adottato nella corrispondente valutazione della rilevanza.

FAQ 19: Un segmento IFRS o GAAP a livello locale è un livello appropriato di disaggregazione per la valutazione della rilevanza?

212. In generale, no - gli obiettivi di disaggregazione per la rendicontazione finanziaria e di sostenibilità sono diversi (si veda anche la [FAQ 5: Le informazioni rilevanti per il bilancio sono le stesse di quelle per la dichiarazione sulla sostenibilità?](#) e la [FAQ 6: La rilevanza finanziaria per la dichiarazione sulla sostenibilità si limita agli effetti presentati nel bilancio?](#)). In generale, la classificazione settoriale delle attività dell'impresa è più appropriata come punto di partenza (si veda l'ESRS 2, IRO-1, paragrafo 53 b) i).

213. L'informativa di settore secondo gli IFRS si basa su un "approccio manageriale" (come spiegato nelle Basi per le conclusioni dell'ESRS 2). I GAAP locali possono basarsi sullo stesso approccio o su un approccio diverso per l'informativa di settore. Il principio fondamentale dell'IFRS 8 sull'*Informativa di settore* è quello di richiedere informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio dell'impresa di valutare la natura e gli effetti finanziari delle attività imprenditoriali, nonché i contesti economici nei quali l'impresa opera (IFRS 8,



paragrafo 1). Il livello di disaggregazione o i settori oggetto di informativa previsti dall'IFRS 8 sono applicati in modo coerente nell'informativa finanziaria senza variazioni nelle voci riportate.

Esempio:

Un gruppo multinazionale che redige conti consolidati basa i propri settori di rendicontazione finanziaria sui prodotti e i prodotti e i servizi offerti in tutto il mondo.

Nell'eseguire la valutazione della rilevanza della sostenibilità sull'acqua, l'impresa stabilisce che gli impatti negativi rilevanti sono correlati ai livelli di stress idrico nelle aree geografiche in cui sono ubicati gli stabilimenti.

Pertanto, stabilisce che la disaggregazione deve essere effettuata a livello geografico e conclude che i settori di rendicontazione finanziaria non sono appropriati.

214. La disaggregazione per i settori dell'informativa finanziaria è stata concepita per uno scopo diverso e, in generale, non dovrebbe essere il punto di partenza per riflettere gli IRO rilevanti in tutte le componenti delle attività operative dell'impresa. L'unità di disaggregazione appropriata per gli IRO nella dichiarazione sulla sostenibilità può essere un Paese, un sito o un'attività significativa quando gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti si presentano rispettivamente in un Paese, in un sito o in un'attività specifici. Inoltre, il livello di disaggregazione dovrebbe riflettere la natura dei diversi sotto temi e, di conseguenza, dovrebbe essere modificato da un sotto tema all'altro quando sia necessario per rappresentare correttamente gli IRO rilevanti (si veda l'ESRS 1, paragrafo 54). Per approfondire tale aspetto, fare riferimento alla [FAQ 18: L'impresa utilizza gli stessi criteri per definire il livello di disaggregazione in tutti gli IRO?](#)

215. Pertanto, una disaggregazione basata sui settori utilizzati per l'informativa finanziaria potrebbe non essere sufficientemente granulare o rilevante ai fini della dichiarazione sulla sostenibilità.¹⁰

5.6 FAQ sulla rendicontazione

FAQ 20: Gli ESRS richiedono la comunicazione della gravità degli impatti rilevanti, nonché della probabilità e dell'entità dei rischi e delle opportunità rilevanti?

216. Gli ESRS non richiedono la comunicazione del risultato dettagliato per ciascun criterio; tuttavia, deve essere inclusa un'adeguata spiegazione dei criteri e delle soglie utilizzate. L'impresa deve riferire in merito ai processi di identificazione e valutazione degli IRO rilevanti, come richiesto dall'ESRS 2 IRO-1, e all'esito, come richiesto dall'ESRS 2 SBM-3 e IRO-2. L'ESRS 2, SBM-3, paragrafo 48 g) richiede di dare informativa sui cambiamenti agli IRO rilevanti a partire dall'anno precedente. Ad esempio, per quanto riguarda la rilevanza dell'impatto, l'entità e la natura irrimediabile di un particolare impatto negativo potrebbero essere stati valutati come elevati nel periodo corrente rispetto a quelli medi dell'anno precedente, diventando così rilevanti e necessitando di un'informativa.

¹⁰ L'ESRS 1 SBM-1 richiede l'identificazione dei settori degli ESRS in cui l'impresa è attiva (ESRS 2 paragrafo 40 b) e c) e richiede la comunicazione dei ricavi da parte dei settori ESRS. Secondo il programma di lavoro approvato dall'SRB dell'EFRAG l'11 ottobre 2023, l'EFRAG si consolerà nell'ultimo trimestre del 2024 su una proposta di classificazione settoriale ESRS. Tuttavia, l'impresa deve determinare il livello necessario di disaggregazione delle proprie informazioni in base al capitolo 3.7 dell'ESRS 1 e non può presumere che la disaggregazione settoriale ESRS sia appropriata per tutte le informazioni.

217. Come spiegato nella [FAQ 12 La valutazione della rilevanza dovrebbe essere documentata/comprovata?](#) gli ESRS non prescrivono una documentazione specifica; tuttavia, è ragionevole aspettarsi che sia prodotto un certo livello di documentazione. Questa potrebbe essere utilizzata per scopi interni e per i soggetti che rilasciano l'attestazione della conformità della dichiarazione dell'impresa sulla sostenibilità.
218. Tale documentazione può anche includere una descrizione della gravità (compresa l'entità, la portata e la natura irrimediabile) e della probabilità degli impatti rilevanti, nonché della probabilità di accadimento e dell'entità potenziale dei rischi e delle opportunità rilevanti. Questa documentazione può aiutare la direzione dell'impresa e il soggetto che rilascia l'attestazione della conformità (ad esempio, come elementi probativi) a comprendere meglio il processo di valutazione della rilevanza e i relativi risultati.

FAQ 21: Se una questione è rilevante solo dal punto di vista finanziario (o dell'impatto), l'informativa deve rispettare tutte le prescrizioni o fornire solo le informazioni relative al punto di vista pertinente?

219. La determinazione delle informazioni da comunicare per le metriche è informata dalla valutazione della rilevanza delle informazioni stesse (fare riferimento al [Capitolo 2.3 Criteri per la determinazione della rilevanza delle informazioni](#)). Pertanto, se una questione è rilevante a causa dei suoi impatti e non esiste alcun rischio né opportunità rilevante derivante dalla questione stessa, le informazioni comunicate sulle metriche devono essere limitate alle metriche rilevanti dal punto di vista della rilevanza dell'impatto e i dati relativi ai rischi e alle opportunità o agli effetti finanziari devono essere omessi¹¹ (ESRS 1, paragrafi 31 e 34).
220. Quando una questione è ritenuta rilevante solo dal punto di vista finanziario (o dell'impatto), le informazioni su politiche, azioni e obiettivi devono coprire tutti gli elementi d'informazione degli obblighi minimi di informativa e¹² dei principi tematici (ESRS 1, paragrafo 33). Il livello di dettaglio di tali informazioni rifletterà l'approccio generale alla rilevanza delle informazioni (ESRS 1, paragrafo 31). L'impresa descriverà il contenuto delle politiche, delle azioni e degli obiettivi in atto connessi alle questioni di sostenibilità che sono rilevanti dal punto di vista dell'impatto o da quello finanziario o da entrambi, secondo la valutazione della rilevanza.
221. È inoltre importante notare che l'informativa sugli impatti effettivi o potenziali è di interesse per gli investitori quando una questione è finanziariamente rilevante. Allo stesso modo, le informazioni finanziarie sono rilevanti anche per i portatori di interessi diversi dagli investitori quando una questione è rilevante dal punto di vista dell'impatto, poiché supportano la responsabilità.

FAQ 22: Un gruppo multisettoriale è tenuto a includere le metriche per l'intero gruppo o solo i dati relativi agli IRO rilevanti?

222. Una volta che le metriche sono state valutate per la rilevanza e sono risultate rilevanti, i dati per l'intero gruppo devono essere inclusi nelle metriche. Questo

¹¹ Un elemento d'informazione di un obbligo di informativa nelle metriche può essere omesso quando l'informazione corrispondente è considerata non rilevante, a condizione che l'informazione omessa non sia necessaria per raggiungere l'obiettivo previsto nell'obbligo di informativa (ESRS 1 paragrafo 34).

¹² Si veda l'ESRS 2 Capitolo 4.2, Obbligo minimo di informativa sulle politiche e sulle azioni e Obblighi minimi di informativa sugli obiettivi nel Capitolo 5, Metriche e obiettivi.

non avviene quando viene specificato diversamente nei principi tematici non settoriali o nei principi settoriali (fare riferimento all'esempio seguente).

223. L'ESRS 1 stabilisce che la dichiarazione sulla sostenibilità deve riguardare la stessa impresa che redige il bilancio (ESRS 1, paragrafo 62). Se l'impresa redige il bilancio consolidato, l'entità che effettua il reporting è l'intero gruppo (cioè la capogruppo e le sue controllate). Per la valutazione degli IRO rilevanti, l'ESRS 1 chiarisce che essa viene effettuata "per l'intero gruppo consolidato, indipendentemente dalla struttura giuridica del gruppo" (ESRS 1, paragrafo 102). La struttura giuridica del gruppo è irrilevante anche per la rendicontazione delle metriche, in quanto la rendicontazione dovrebbe essere la stessa sia che un'impresa svolga le proprie attività commerciali attraverso più persone giuridiche, sia che le svolga utilizzandone una sola.

224. L'ESRS 1, paragrafo 57 stabilisce inoltre che 'Nel caso in cui un ESRS tematico o settoriale imponga l'adozione di un livello specifico di disaggregazione nell'elaborazione di un'informazione specifica, prevalgono le prescrizioni di cui all'ESRS tematico o settoriale.' Pertanto, le imprese possono disaggregare ulteriormente le informazioni sulle metriche rispetto a quelle fornite a livello di gruppo solo quando ciò sia richiesto da un principio tematico o ritenuto rilevante a livello specifico dell'entità.

Esempio sull'ESRS E3

Si ipotizzi che un gruppo operi nei settori A e B con due società controllate, rispettivamente A e B. Il gruppo ha un IRO rilevante in relazione al consumo di acqua. L'IRO è rilevante solo per il settore A, cioè la controllata A, ma data la rilevanza di tale IRO, la questione è considerata rilevante per il gruppo nel suo complesso.

L'ESRS E3-4 richiede che:

- a. il consumo totale di acqua in m³ deve essere comunicato per le operazioni proprie - quindi per l'intero gruppo (ESRS E3, paragrafo 28 a); anche, ai sensi del paragrafo 28 c) il totale, nonché ai sensi del paragrafo 28 d);
- b. il consumo totale di acqua nelle aree a rischio idrico (ESRS E3, paragrafo 28 b) deve essere indicato a seconda che le aree a rischio idrico riguardino solo il settore A o la controllata A.

Secondo l'ESRS E3-1, l'impresa deve descrivere le politiche adottate per la gestione degli IRO relativi alle risorse idriche e marine. Dato che il consumo di acqua è rilevante solo per il settore A, la controllata A potrebbe avere politiche appropriate e l'informativa dovrebbe riguardare tali aspetti in quanto pertinenti. Allo stesso modo, sarebbe opportuno fornire informazioni sulle azioni e sugli obiettivi solo per il settore A, se le azioni e gli obiettivi sono stati fissati a quel livello.

225. L'informativa sulla gestione degli IRO relativa alle politiche, alle azioni e agli obiettivi rifletterà l'estensione delle attività all'interno del gruppo che sono coperte da tali politiche, azioni e obiettivi. In quanto tali, possono riguardare solo l'"area problematica" dell'IRO rilevante, ove appropriato. Allo stesso modo, per le metriche specifiche dell'entità, la metrica potrebbe essere focalizzata sulle parti del gruppo in cui si verificano tali IRO rilevanti.

226. Infine, per quanto riguarda il livello di disaggregazione, gli ESRS stabiliscono che "quando è necessario ai fini di una corretta comprensione dei suoi IRO rilevanti, l'impresa disaggrega le informazioni comunicate ..." (ESRS 1 paragrafo 54).

227. Oltre alla comunicazione di informazioni su questioni che sono rilevanti per il gruppo nel suo complesso, possono verificarsi situazioni in cui una questione è ritenuta rilevante per alcune controllate in modo isolato ma, nonostante l'aggregazione dei dati di tali controllate, la questione è ritenuta non rilevante per il gruppo nel suo complesso. In questo caso, in base al paragrafo 103



dell'ESRS 1, l'impresa dovrebbe fornire informazioni su questo aspetto rilevante, al fine di fornire un'adeguata comprensione degli impatti, dei rischi e delle opportunità specifici delle controllate interessate. In questo modo, nonostante l'assenza di una rendicontazione a livello di società controllata a causa dell'applicazione dell'esenzione per le società controllate, viene mantenuto un adeguato livello di trasparenza nel caso in cui l'impresa dichiarante identifichi *differenze significative tra gli IRO del gruppo e gli IRO di una o più delle sue società controllate (si veda l'articolo 29 a, 4 della CSRD)*. Ciò potrebbe includere, accanto ad altre informazioni descrittive pertinenti, metriche che coprono gli importi di quelle sole controllate. In tal caso sarebbe utile fornire informazioni contestuali per far capire che, pur essendo rilevante per una o più controllate, la questione non è rilevante per il gruppo nel suo complesso e per l'impresa, nonché per indicare quali entità sono incluse nell'informativa, anche nelle metriche.

FAQ 23: Le azioni correttive e di mitigazione sono considerate nella valutazione della rilevanza degli impatti ambientali?

228. Come principio generale, nella valutazione della rilevanza, gli impatti ambientali sono considerati prima delle eventuali azioni di mitigazione. Ciò dipende dall'obiettivo di fornire informazioni sulla gestione degli impatti da parte dell'impresa nel corso del tempo e si riflette nell'architettura degli ESRS per gli impatti potenziali, come segue.
- a) La descrizione degli impatti prima di considerare le azioni correttive, di prevenzione o di mitigazione è la base del processo di valutazione della rilevanza e della relativa informativa (in particolare, ESRS 2, IRO-1 e SBM-3).
 - b) La gestione di tali impatti - comprese le azioni correttive, di prevenzione e mitigazione - rientra nelle politiche, nelle azioni e negli obiettivi (cioè MDR-P, MDR-A e MDR-T).
 - c) I fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità acquisiranno una comprensione degli impatti non mitigati connessi all'impresa e del modo in cui l'impresa li stia affrontando, cioè una comprensione degli impatti in seguito alla loro correzione, mitigazione e prevenzione.
229. È importante distinguere tra impatti effettivi (cioè quelli che si sono verificati o sono in corso nel periodo di riferimento) e impatti potenziali (cioè quelli che hanno una probabilità di verificarsi nel breve, medio o lungo termine), e le illustrazioni che seguono sviluppano questi concetti.

Impatti effettivi

230. Ci si aspetta che l'impresa valuti gli impatti effettivi che si sono verificati nel periodo di rendicontazione corrente o precedente. La gravità dell'impatto, valutata per il periodo di rendicontazione corrente, dipende dal successo della mitigazione avvenuta prima o durante l'evento. Ciò è ulteriormente illustrato come segue.
- a) Nel caso di un incidente verificatosi nell'anno in corso, ad esempio una fuoriuscita di petrolio o il guasto di un impianto di trattamento delle emissioni e i conseguenti impatti legati all'inquinamento, l'impresa dovrebbe considerare tali eventi nella propria valutazione della rilevanza nell'identificare gli impatti effettivi. Eventuali azioni correttive o di ripristino poste in essere dopo l'evento, ma nello stesso periodo, non



sono prese in considerazione nella valutazione della rilevanza. Analogamente, le azioni di mitigazione che l'impresa potrà intraprendere in futuro non sono prese in considerazione nella valutazione della rilevanza. Al contrario, le attività di mitigazione, come il contenimento dell'inquinamento o l'interruzione immediata delle operazioni messe in atto prima e durante l'incidente, sono prese in considerazione nel valutare la gravità dell'impatto effettivo, in quanto hanno funzionato ovvero non hanno funzionato per mitigare l'impatto o la sua gravità.

- b) Per quanto riguarda gli impatti negativi rilevanti che si sono verificati in passato, si prevede che questi siano considerati nella valutazione della rilevanza e che siano ancora considerati rilevanti nel periodo di rendicontazione corrente. Nell'esempio della fuoriuscita di petrolio, gli ecosistemi acquatici e costieri possono essere influenzati negativamente in modo rilevante dall'inquinamento da petrolio per molti anni e quindi rimanere nella valutazione della rilevanza per diversi anni.

Impatti potenziali

231. Ci si attende che l'impresa valuti i propri impatti potenziali e indichi quelli rilevanti. Tali impatti potenziali si riferiscono sia alle operazioni esistenti che a quelle pianificate; un esempio di operazioni pianificate è la costruzione di un nuovo stabilimento ovvero di una nuova linea di produzione in uno stabilimento già esistente.
232. L'esempio seguente illustra i paragrafi precedenti.
- a) Se un produttore di sostanze chimiche pianifica di introdurre un nuovo processo di produzione che utilizza una sostanza pericolosa senza che sia disponibile alcuna tecnica di trattamento delle acque reflue, al momento di predisporre la valutazione di rilevanza non può presumere nella stessa che tale tecnica sarà disponibile in futuro e trascurarne l'impatto potenziale.
233. Sebbene concetti e domande simili si applichino agli impatti sociali, in futuro potranno essere pubblicate delle linee guida che coprano gli impatti sociali per riflettere meglio gli aspetti specifici di tali questioni.

FAQ 24: L'impresa deve rendicontare anche su questioni rilevanti in cui non ci sono azioni?

234. Sì – la valutazione della rilevanza viene effettuata dall'impresa per identificare gli IRO rilevanti da comunicare.
235. Il paragrafo 33 dell'ESRS 1 stabilisce che, per la questione rilevante da identificare, l'impresa deve comunicare le proprie politiche, azioni e obiettivi per gestire i relativi IRO. Specifica inoltre che, se l'impresa non ha attuato una politica, un'azione o un obiettivo, tale fatto deve essere comunicato. I requisiti sulle informazioni da comunicare per politiche, azioni e obiettivi sono dettagliati nei capitoli 4.2 e 5 dell'ESRS 2.

Esempio:

Un hotel ha identificato la mancanza di formazione in materia di salute e sicurezza come un impatto rilevante. Tuttavia, non dispone di una politica formale per la formazione né ha posto in essere azioni al riguardo. La formazione in materia di salute e sicurezza è un aspetto rilevante che viene comunicato alla fine dell'anno di riferimento, precisando che non esistono politiche o azioni in merito. L'impresa può comunicare se stia lavorando alla stesura e all'attuazione di tali politiche e azioni.



5.7 FAQ sull'Art. 8 UE Tassonomia

FAQ 25: Qual è il rapporto tra tassonomia delle attività ammissibili e rilevanza?

236. Il Regolamento UE sulla tassonomia e i suoi Atti delegati definiscono i criteri per una serie di attività economiche (attività ammissibili) che devono essere soddisfatti per contribuire in modo sostanziale a uno dei sei obiettivi ambientali. Inoltre, per essere considerate conformi alla tassonomia, tali attività non devono arrecare danni significativi (DNSH) agli altri obiettivi ambientali e devono soddisfare garanzie sociali minime. Gli obiettivi ambientali del Regolamento sulla tassonomia si riflettono pienamente nei temi ambientali trattati dagli ESRS. Se un'impresa si impegna in attività ammissibili alla tassonomia UE, ciò indica che ha un impatto sull'obiettivo ambientale per il quale la tassonomia definisce il contributo sostanziale (SC). A tal fine, le seguenti informazioni possono rappresentare un input per la valutazione della rilevanza quando si identificano gli IRO (cioè, fare riferimento al [Capitolo 3.2 Fase B](#) delle presenti Linee Guida):
- a) se l'impresa ha in corso attività che soddisfano o meno i criteri per un contributo sostanziale, compresi i piani Capex;
 - b) se tali attività sono conformi o meno a uno o più criteri DNSH.
237. Nonostante la relazione tra la tassonomia dell'Art. 8 e gli ESRS, l'ammissibilità alla tassonomia non costituisce un precedente per la valutazione della rilevanza degli ESRS. La segnalazione di attività ammissibili alla tassonomia da parte di un'impresa non obbliga le aziende a valutarle come rilevanti né a spiegare che non lo sono. La tassonomia dell'art. 8 è un processo che può informare la valutazione della rilevanza; insieme ad altri processi quali il dovere di diligenza e la gestione del rischio d'impresa.

